

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 2019, n. 2

Misure di semplificazione e potenziamento della competitività

(b.u. 11 giugno 2019, n. 23, straord. n. 1)

INDICE

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti i criteri di aggiudicazione

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici

Art. 3 - Integrazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la selezione degli operatori economici

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi alla progettazione e all'affidamento di contratti pubblici

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la progettazione, la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione

Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la pianificazione urbanistica

Art. 11 - Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia

Art. 13 - Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica

Art. 14 - Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze

Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 50 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Art. 17 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), riguardante il controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese

Art. 18 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

(legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna

Art. 19 - Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo agli incentivi alle imprese

Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Art. 21 - Integrazione dell'articolo 39 ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), riguardanti la figura del maestro professionale

Art. 23 - Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti il supporto dei giovani imprenditori agricoli

Art. 24 - Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola

Art. 25 - Integrazioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

Art. 26 - Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico

Art. 28 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, riguardante il comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

Art. 29 - Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile

Art. 30 - Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 12 febbraio 2012, n. 25, relativo al personale provinciale

Art. 31 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato

Art. 32 - Disposizioni finanziarie

Art. 33 - Entrata in vigore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti i criteri di aggiudicazione

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive

europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".

b) la lettera b bis) è abrogata.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 dopo le parole: "fissati nel regolamento di attuazione" sono inserite le seguenti: "definiti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici".

3. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato dal comma 1, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico

1. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'abilitazione. L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione in relazione all'abilitazione rilasciata; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria abilitazione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione del mercato elettronico provinciale verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti stabiliti nei bandi di abilitazione su un campione significativo di operatori economici, nella misura individuata con deliberazione della Giunta provinciale. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dal mercato elettronico provinciale per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di questo articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri

aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività."

2. L'articolo 19 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 3

Integrazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la selezione degli operatori economici

1. Dopo l'articolo 19 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 19 ter

Selezione degli operatori economici

1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.

2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.

3. Con le linee guida previste dall'articolo 4 sono disciplinate le modalità per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente."

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: "A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'articolo 19 ter, comma 3."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara

1. L'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto

1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il

controllo a campione ai soli fini delle verifiche previste dal comma 3.

2. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono mettere a disposizione degli operatori economici modelli di dichiarazione semplificata. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di utilizzare il DGUE.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e successivamente, al fine della stipula del contratto, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione è estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

5. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti:

- a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad annullare l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi;
- c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

7. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura di gara e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice."

2. L'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal presente articolo, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici

1. L'articolo 11 della legge provinciale n. 1 del 2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici

1. Oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000

euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti."

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi alla progettazione e all'affidamento di contratti pubblici

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC." sono soppresse;
- b) le parole: "Le linee guida sono adottate" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia può adottare linee guida".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"7 bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori è di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l'incarico relativo al progetto posto a base di gara."

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"8 bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo."

4. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "diversi dal presidente" sono soppresse.

5. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

"6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice."

6. I commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono abrogati.

7. Alla fine del comma 8 dell'articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: "Fino alla

predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento."

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione

1. Dopo l'articolo 25 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 25 ter

Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche

1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di lavori le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, possono procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto."

2. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "si applica la normativa statale" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto da questo comma";
- b) alla fine del comma sono inserite le parole: "Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale."

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: "Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità."

5. Nel comma 11 dell'articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019." sono sostituite dalle seguenti: "L'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 prevista dall'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività) si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo."

6. I commi 1 e 3 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la progettazione, la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: "Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi."

2. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

3. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: "Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma."

4. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)."

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"5 bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche è comunicato all'amministrazione aggiudicatrice."

6. Il comma 6 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5 bis."

7. Al comma 8 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", per il suo tramite," sono soppresse;

b) dopo le parole: "dei dipendenti dell'appaltatore" sono inserite le seguenti: ", del

subappaltatore".

8. I commi 5, 5 bis e 6 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificati dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

9. Il comma 11 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) è abrogato.

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici

1. Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "non superi euro 192.300" sono sostituite dalle seguenti: "non superi la soglia di rilevanza europea".

2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

"2 quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

"6 bis. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i corpi volontari dei vigili del fuoco della provincia di Trento nonché le relative unioni e l'organismo di rappresentanza degli stessi possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee. La Provincia garantisce, anche in collaborazione con i comuni, il supporto delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza per effettuare spese per acquisti di beni e servizi. Nell'ambito del protocollo di finanza locale sono individuate le modalità per il perseguimento delle finalità di questo comma."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 quater della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente:

"1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili non più necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a quanto previsto dal comma 1, può concedere o locare a privati a titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, intendendosi sostituiti gli organi ivi previsti con i corrispondenti organi o strutture provinciali competenti. Se

stipulati, gli accordi urbanistici previsti dagli articoli 25 e 25 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) individuano altresì le tipologie di interventi edilizi ammessi. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004".

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la pianificazione urbanistica

1. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "individuate dal comma 2, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "individuate dal comma 2, lettere b), c), d) ed e)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Il comma 2 si applica anche alle modificazioni del PUP finalizzate a semplificare la procedura prevista dall'articolo 41, comma 2, dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) per la realizzazione degli interventi oggetto del medesimo comma."

3. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"j bis) le varianti che modificano o stralciano le previsioni di piani attuativi;"

4. Nel comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dodici mesi dalla data di cessazione".

5. Alla fine del comma 8 dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: ", tranne quando si tratta di opere realizzate a spese del privato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".

6. Nel comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "visitabilità degli edifici privati e pubblici." sono inserite le seguenti: "Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime."

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune si pronuncia sulla proposta di piano pervenuta, approvando il piano o respingendo la proposta, entro sei mesi dalla sua presentazione. Questa valutazione costituisce atto obbligatorio."

8. Nel comma 4 dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dodici mesi dalla scadenza del termine".

9. Dopo il comma 14 bis dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"14 ter. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14 bis e 18, alle previsioni del PTC e del PRG e ai piani attuativi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), continua ad applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente."

Art. 11

Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"a bis) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020;"

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove l'attivazione in via sperimentale, da parte di comuni e di comunità, di modalità di presentazione in forma esclusivamente digitale delle domande, delle SCIA e delle comunicazioni da parte dei professionisti incaricati dell'elaborazione della documentazione progettuale o del soggetto richiedente, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di questo comma, prevedendo in particolare fasi di applicazione progressiva della sperimentazione."

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia

1. Al comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c), dopo le parole: "e dei relativi impianti" sono inserite le seguenti: ", nonché di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete,";

b) nella lettera i), dopo le parole: "impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione" sono inserite le seguenti: ", nonché di demolizione di linee elettriche aeree,";

c) dopo la lettera n) è inserita la seguente:

"n bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 79 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per la realizzazione di impianti tecnologici funzionali alle infrastrutture autostradali, stradali e ferroviarie non è richiesto alcun titolo abilitativo, a condizione che le infrastrutture siano esistenti o che siano già stati completati i relativi procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa vigente. Questo comma non si applica agli impianti e parchi eolici, ai parchi fotovoltaici e agli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete."

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 88 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"d bis) tensostrutture stabilmente ancorate a terra che determinano superficie utile lorda e che sono realizzate in adempimento a prescrizioni contenute in provvedimenti di natura autorizzatoria."

4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 109 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "almeno della classe energetica B +" sono sostituite dalle

seguenti: "almeno della classe superiore a quella obbligatoria".

Art. 13

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica

1. Nella lettera l) del comma 5 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione" sono inserite le seguenti: "nonché di linee elettriche aeree".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Se la realizzazione del medesimo intervento è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosità, ed entrambe sono di competenza della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, le autorizzazioni sono rilasciate nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, acquisito il parere delle altre strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo."

3. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, dopo le parole: "per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale" sono inserite le seguenti: ", se l'intervento non è sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale".

Art. 14

Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità

1. Dopo l'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel Capo II, è inserito il seguente:

"Articolo 116 bis
Vendita diretta dei prodotti agricoli

1. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte di agricoltori, singoli o associati, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può essere esercitata su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'area in cui sono ubicati i locali a ciò destinati, salvo che il comune con variante al PRG non stabilisca diversamente."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 118 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "e la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prodotti ad essi accessori da parte di produttori agricoli singoli o associati, nonché, entro i limiti massimi delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa provinciale, la vendita di materiali che richiedono rilevanti spazi e volumi quali la vendita di veicoli, incluse le macchine edili e i macchinari per l'agricoltura, di macchine utensili e di mobili".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 118 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"1 bis. Nelle aree interportuali sono ammesse, anche senza specifica previsione urbanistica, le attività rientranti nei processi di logistica integrata dei beni, il commercio all'ingrosso, i centri direzionali, gli esercizi alberghieri, i magazzini per lo stoccaggio e le altre attività ivi compresi i centri terziari per attività amministrative strettamente connesse alla movimentazione e alla lavorazione delle merci, nonché alla fornitura di beni e servizi correlata alle attività insediate."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del

territorio 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a più strutture alberghiere."

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze

1. Il comma 11 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituito dal seguente:

"11. Il comune può autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado nei seguenti casi:

- a) in caso di trasferimento del domicilio del proprietario per motivi di lavoro o di studio, provati in maniera adeguata, per un periodo massimo di tre anni;
- b) in caso di acquisto per successione mortis causa, per un periodo massimo di tre anni;
- c) in caso di mancato utilizzo da parte del proprietario per motivi di salute, debitamente certificati, per il periodo di cura o ricovero presso istituti di cura e assistenza."

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

"11 bis. I termini previsti dal comma 11, lettere a) e b), possono essere prorogati dal comune una sola volta per un periodo massimo di tre anni, in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate."

Art. 16

Modificazioni dell'articolo 50 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Nel comma 2 dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, dopo le parole: "parametri strutturali" sono inserite le seguenti: "delle unità abitative".

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"2 ter. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi di questo articolo devono rispettare le corrispondenti disposizioni normative previste per gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 50, comma 2, nei seguenti casi:

- a) ristrutturazione totale oppure demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia urbanistica;
- b) ristrutturazione parziale o ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle parti interessate da tali interventi;
- c) variazione della tipologia e del livello di classifica posseduti."

Art. 17

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), riguardante il controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

"4 ter. Per migliorare l'efficienza nell'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), compiuta dalle strutture provinciali, anche ai sensi dell'articolo 9 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), è istituito un nucleo preposto allo svolgimento di questa attività. Il nucleo può avvalersi dei risultati dei controlli effettuati da altre strutture provinciali, nonché della documentazione acquisita a tal fine, e rende disponibili i risultati della sua attività nell'ambito del RUCP. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dal nucleo per le strutture provinciali, prevedendo anche fasi di applicazione progressiva con riguardo agli elementi controllati dal nucleo e alle strutture provinciali a favore delle quali sono effettuati questi controlli, e sono definite le modalità di attuazione di questo comma. Con il regolamento previsto dal comma 4 bis sono adottate le disposizioni attuative di questo comma necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato."

Art. 18

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: "La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza." sono sostituite dalle seguenti: "La convocazione e la partecipazione alla conferenza prevista da questo comma costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

"3 bis. Con l'obiettivo di limitare il carico burocratico gravante sugli enti locali trentini, anche al fine di liberare risorse destinate all'incremento della qualità dei servizi resi alla collettività, la Provincia attiva processi volti alla razionalizzazione e riduzione degli adempimenti richiesti dalla Provincia agli enti locali medesimi. Nell'esercizio di tali attività, la Provincia può prescindere dall'attivazione del tavolo permanente previsto dal comma 1."

Art. 19

Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo agli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 44 della legge provinciale n. 18 del 2011 è inserito il seguente:

"6 quater. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, fino al 31 dicembre 2011 sono ridotte a un terzo. L'agevolazione è riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità, anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14 bis; in particolare sono definiti i casi in cui è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis."

2. Il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

3. All'articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario," sono soppresse;

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, stabilisce i casi nei quali le domande sono esaminate anche sotto il profilo della validità e idoneità economico-finanziaria dell'iniziativa, nonché i casi in cui, ai fini della valutazione dei profili economico-finanziari, l'impresa può far valere:

a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo;

b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6."

4. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 14 ter

Accordi con altre istituzioni

1. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati."

5. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

Marchio di qualità con indicazione di origine in ambito agroalimentare

1. Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli e alimentari la Provincia disciplina e promuove, anche attraverso l'attività di enti e soggetti rappresentativi delle produzioni coinvolte, un marchio di qualità con indicazione di origine per portare a conoscenza dei

consumatori la qualità e le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di marchi.

2. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le condizioni generali per la concessione della licenza d'uso del marchio alle imprese, comprese quelle agricole."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. In tal caso gli obblighi insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e possono essere modificati solo per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente."

7. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 36.1

Conoscenza delle opportunità di incentivazione

1. Per promuovere la conoscenza da parte delle imprese sulle agevolazioni e le opportunità d'incentivazione disponibili, e per favorire la creazione di un sistema di incentivi coordinato, la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale l'insieme degli strumenti di incentivazione attivi, anche se gestiti esternamente o dagli enti strumentali indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006."

8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dalla presente legge, individua i casi in cui la predetta disposizione si applica alle domande già presentate oppure già definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

Art. 21

Integrazione dell'articolo 39 ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 ter della legge provinciale sui trasporti 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente con inizio nel territorio provinciale comporti anche una destinazione fuori dal territorio provinciale, il servizio è svolto nel rispetto dell'articolo 11, commi 4 e 4 bis, della legge n. 21 del 1992 e delle relative modalità di applicazione, anche transitorie, adottate ai sensi di tali disposizioni."

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), riguardanti la figura del maestro professionale

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: "l'istituzione del titolo di maestro artigiano" sono inserite le seguenti: "e di maestro

professionale".

2. All'articolo 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: "e maestro professionale";
- b) nel comma 1 le parole: "è istituito il titolo di maestro artigiano" sono sostituite dalle seguenti: "sono istituiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale";
- c) nell'alinnea del comma 2 le parole: ", previo parere della commissione provinciale per l'artigianato," sono soppresse;
- d) nella lettera a) del comma 2 le parole: "il titolo di maestro artigiano può essere conferito" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale";
- e) nella lettera b) del comma 2, dopo le parole: "del titolo di maestro artigiano" sono inserite le seguenti: "e del titolo di maestro professionale";
- f) nella lettera b) del comma 2 le parole: "in qualità di imprenditore artigiano per non meno di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "in qualità di imprenditore per non meno di tre anni";
- g) nella lettera d) del comma 2 le parole: "per il conseguimento del titolo di maestro artigiano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla lettera b)";
- h) nella lettera e) del comma 2, dopo le parole: "il conferimento ai maestri artigiani" sono inserite le seguenti: "e ai maestri professionali";
- i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La Giunta provinciale può istituire corsi di aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti.

2 ter. Per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest'articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l'artigianato."

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: "del titolo di maestro artigiano" sono inserite le seguenti: "o di maestro professionale".

4. Nella lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo le parole: "per il rilascio del titolo di maestro artigiano" sono inserite le seguenti: "e di maestro professionale".

Art. 23

Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti il supporto dei giovani imprenditori agricoli

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e dall'articolo 17, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia, anche per contrastare lo spopolamento delle zone montane, promuove l'imprenditoria agricola giovanile, in particolare, tramite:

- a) l'attivazione di processi di accompagnamento per l'insediamento di nuovi giovani in agricoltura, anche nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005);
- b) misure per facilitare l'accesso e il sostegno al credito e favorire l'attivazione di strumenti di innovazione anche finanziaria con il coinvolgimento del sistema finanziario e creditizio;
- c) iniziative volte a facilitare e potenziare l'utilizzo della Banca della terra istituita dall'articolo 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio

2015).

3 ter. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede all'attuazione delle iniziative previste dal comma 3 bis."

2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserita la seguente:

"h ter) la costituzione e la gestione di gruppi operativi istituiti per perseguire le finalità generali corrispondenti a quelle previste dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e per la realizzazione dei relativi progetti, valorizzando in modo efficace e innovativo i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza alle imprese a sostegno della produttività e della sostenibilità agricola e promuovendo, in particolare, filiere efficienti, a redditività positiva e basso impatto, nuovi processi produttivi che preservano l'ambiente e si adattano agli effetti dei cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Resta fermo il rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

3. Alla fine del comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono aggiunte le parole: "L'attuazione del principio di autonomia funzionale e di indipendenza, richiesto dalla disciplina dell'Unione europea per la gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei e degli aiuti dell'Unione europea in genere, è garantita anche per i responsabili delle strutture di terzo livello individuate dall'atto organizzativo, attribuendo agli stessi poteri di adozione di atti e provvedimenti amministrativi connessi alle attività affidate nonché poteri di spesa e di controllo."

4. Il comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dal comma 3, si applica anche con riferimento ai programmi, ai progetti e agli aiuti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2014-2020.

Art. 24

Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"d bis) gli ambiti forestali cui si applica la procedura semplificata per l'autorizzazione alla trasformazione di coltura prevista dall'articolo 16, comma 1 bis;"

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata compresa negli ambiti forestali individuati dal piano forestale e montano, se sono di dimensione inferiore alla soglia prevista per la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, non comportano la realizzazione di opere di sostegno e non ricadono in aree con penalità elevate e medie della carta di sintesi della pericolosità ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, sono autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste con la procedura semplificata prevista per le fattispecie del comma 1, lettera c), numero 2), al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18. Resta fermo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica."

Art. 25

Integrazioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

1. All'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 7 ter sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 7 septies";

b) dopo il comma 7 sexies è inserito il seguente:

"7 septies. Per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione e autorizzati ai sensi del presente testo unico, l'autorizzazione allo scarico è rinnovata tacitamente, fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche qualitative quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione. A tal fine l'autorizzazione può contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito."

2. Il rinnovo tacito previsto dall'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal comma 1, si applica anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 26

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale

1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: "Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale può prevedere che la proprietà delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d'ambito."

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico

1. Dopo l'articolo 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1.2

Rapporto di fine concessione

1. Prima della scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (GDI), il concessionario uscente trasmette alla Provincia un rapporto di fine concessione con i seguenti contenuti:

a) l'inventario dei beni, delle opere e degli impianti relativi alla concessione, con separata indicazione dei beni cui si applica l'articolo 13, comma 2, dello Statuto, distinguendo quelli utilizzati e quelli non più utilizzabili. L'inventario deve comprendere anche i sistemi di automazione, di controllo, di regolazione e di teleconduzione nonché quelli di misurazione e di

registrazione dei dati afferenti le opere e gli impianti. Per tutti i beni, opere e impianti inventariati sono indicati gli elementi di identificazione catastale e tavolare nonché i rapporti giuridici ad essi inerenti;

- b) una relazione analitica sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a);
- c) gli stati di consistenza aggiornati dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a) e l'elencazione della relativa documentazione tecnica e amministrativa;
- d) l'elencazione degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi ai beni di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, avvenuti nei dieci anni antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione;
- e) ove applicabile, il progetto di gestione d'invaso, redatto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- f) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione determinate da altre autorità;
- g) gli eventuali impegni significativi assunti dal concessionario verso i terzi in forza della concessione che hanno durata superiore alla stessa;
- h) per ciascun impianto di produzione di energia, i dati di energia ceduta alla rete elettrica degli ultimi cinque anni antecedenti la stesura del rapporto di fine concessione, espressi con riguardo ad un periodo di tempo non superiore ad un giorno.

2. Per le concessioni prorogate ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 15 ter, il rapporto di fine concessione contiene anche una relazione relativa al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal comma 15 quater del medesimo articolo:

- a) realizzazione degli interventi previsti nella lettera b);
- b) programma per la conservazione del volume utile dell'invaso e per la funzionalità degli organi di scarico e di manovra ai sensi della lettera d).

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati le modalità e i termini perentori entro cui è consegnato il rapporto di fine concessione e possono essere specificati o integrati i relativi contenuti.

4. Lo stato di funzionamento e di conservazione dei beni, delle opere e degli impianti è verificato dalla Provincia tramite analisi, approfondimenti e sopralluoghi effettuati ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 4; queste attività sono svolte compatibilmente con le esigenze di continuità della produzione di energia elettrica da parte dei concessionari. Il concessionario è tenuto, a propri oneri e spese, a consentire l'effettuazione delle predette attività e a rendere disponibili le informazioni utili a tale scopo.

5. Se la Provincia rileva l'assenza o l'erroneità di dati all'interno del rapporto di fine concessione consegnato ai sensi di questo articolo, il concessionario è tenuto a trasmettere tempestivamente alla stessa i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste.

6. In caso di rifiuto del concessionario uscente a trasmettere il rapporto di fine concessione, di incompletezza o erroneità dei dati forniti o di ritardo nella loro trasmissione, la Provincia, decorso il termine perentorio indicato e ferme restando la tutela risarcitoria del danno ingiusto e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 4. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente.

7. Per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, il rapporto di fine concessione è consegnato con le modalità ed entro il termine, non superiore a nove mesi, fissati dalla Provincia. La Provincia, a seguito di motivata richiesta del concessionario, può prorogare il termine fissato; se la concessione della proroga comporta il superamento del limite previsto dal periodo precedente, essa non può avere durata superiore a tre mesi."

2. Nel comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, dopo le

parole: "in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico" sono inserite le seguenti: ", o se sussiste un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"1.1 Nel piano di tutela delle acque o in altri provvedimenti a carattere pianificatorio o in altri strumenti approvati con specifica deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti i criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. I criteri ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a ciascuna delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1."

4. Dopo l'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"1 bis 1.1

Verifica della sussistenza di interessi ad un uso concorrente delle acque

1. Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 1, la Provincia pubblica, per un periodo non inferiore a novanta giorni, sul BUR e all'albo dei comuni i cui territori sono posti a monte della restituzione delle acque, un avviso che assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale chiunque abbia interesse possa presentare domanda per ottenere un titolo a derivare acqua per un uso diverso da quello idroelettrico o il rinnovo di titoli a derivare interferenti e funzionalmente connessi con la grande derivazione in corso e che scadono contemporaneamente o anticipatamente ad essa.

2. La Provincia pubblica un avviso riguardante la volontà di assegnare le grandi derivazioni idroelettriche e l'avvenuta presentazione delle domande ai sensi del comma 1 sul BUR e all'albo dei comuni previsti dal medesimo comma. Nel medesimo avviso è inoltre stabilito il periodo, non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni scritte.

3. Le domande presentate entro il termine previsto dal comma 1 sono valutate nel rispetto dei criteri individuati dalla disciplina provinciale in materia di derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica. In ogni caso le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili tra loro sono dichiarate concorrenti dalla Giunta provinciale, sulla base di criteri di priorità individuati con apposita delibera. Sono in ogni caso respinte le domande tecnicamente inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali. Le domande presentate ai sensi di questo articolo oltre il termine previsto dal comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. Il rilascio dei provvedimenti riguardanti usi diversi da quello idroelettrico e accolti ai sensi di questo articolo è effettuato nel rispetto della relativa disciplina di settore."

Art. 28

Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, riguardante il comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. L'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2000 è abrogato.

Art. 29

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2019 è inserito il seguente:

"4 bis. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con

decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia può concedere a favore dei soggetti previsti dall'articolo 70 e di altri soggetti individuati con ordinanza contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di ricostruzione e di riparazione delle opere danneggiate o distrutte nonché di realizzazione di nuove opere o interventi di interesse pubblico indispensabili per la stabilità e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e per la difesa fitosanitaria delle aree territoriali colpite dall'evento calamitoso. Criteri e modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2019, come inserito dal presente articolo, si applica anche agli interventi già realizzati in ragione dell'emergenza dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.

Art. 30

Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 12 febbraio 2012, n. 25, relativo al personale provinciale

1. Nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012, dopo le parole: "dei soggetti già dipendenti." sono inserite le seguenti: "Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale può assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'articolo 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), può essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma."

Art. 31

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato

1. Il comma 10 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, è abrogato.

Art. 32

Disposizioni finanziarie

1. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 bis, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come inserito dal comma 1 dell'articolo 2, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti).

3. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 3, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 14 (sviluppo economico e

competitività), programma 4 (reti e altri servizi di pubblica utilità), titolo 2 (spese in conto capitale).

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 3 (altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

5. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, pari a 10.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

6. Alle eventuali spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 4, si provvede con le risorse già autorizzate sulla missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti).

7. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 1 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

8. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 1, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 1.

9. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

10. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 29, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 11 (soccorso civile), programma 2 (interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20, programma 3, titolo 2.

11. Dall'applicazione dell'articolo 30 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa di personale.

12. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

13. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 33

Entrata in vigore

1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 giugno 2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 - e cioè della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Criteri di aggiudicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17,

comma 1.

2. Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
- b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;
- c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:

- a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- ~~b) l'importo stimato dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea e i servizi e le forniture sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;~~
- b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**

~~b bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato. (abrogata)~~

5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.

6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice."

- L'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 40

Offerte anomale e turbative di gara

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione **definiti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici.**

2. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 30

Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici

1. Le vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi si intendono integrate, quando il valore del contratto sia pari o superiore a 750.000 euro, dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE.

2. Agli affidamenti dei servizi previsti dal comma 1, qualora il valore del contratto sia inferiore alla

soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento. **A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'articolo 19 ter, comma 3.**

3. Rimane ferma la possibilità di affidare in concessione i servizi previsti da questo articolo ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

4. Nell'affidamento dei servizi sociali, compatibilmente con la natura del servizio e con le finalità delle leggi provinciali di settore, le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni, le esigenze specifiche delle diverse categorie d'utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, l'innovazione e la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione delle risorse locali, ivi compreso il volontariato. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono inoltre la realizzazione di sinergie con la rete dei servizi sociali nonché, ove sia richiesto in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione, il radicamento diffuso sul territorio e il legame con la comunità locale finalizzati alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni."

Nota all'articolo 6

- Gli articoli 4, 10, 21 e 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

Ruolo della Provincia

1. Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La Provincia, inoltre, esercita un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). ~~La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC. (soppresse) Le linee guida sono adottate~~ **Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia può adottare linee guida** con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Queste deliberazioni sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).

2. Per i fini del comma 1 la Provincia prevede, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni cui si applica questa legge, l'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida da essa adottate in materia di contratti pubblici. La violazione di queste condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

Art. 10

Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria

1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.

2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

- a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
- b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle

specifiche tecniche.

3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale. Nel rispetto della disciplina statale, il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell'attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.

4. La progettazione definitiva è affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva. La decisione di affidare separatamente questi livelli di progettazione è motivata dall'amministrazione aggiudicatrice.

5. Il valore stimato, relativo all'insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto, costituisce il valore di riferimento per l'individuazione della procedura di scelta del contraente. Ai fini della scelta della procedura di affidamento i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati, se queste prestazioni sono affidate direttamente al medesimo soggetto, anche in tempi diversi. L'intenzione dell'amministrazione di affidare ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all'interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell'invito con indicazione del costo relativo.

6. Per l'individuazione del contraente negli affidamenti d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono valutate le prestazioni professionali maturate negli anni dall'operatore economico, indipendentemente dal periodo in cui sono state rese.

7. *omissis*

7 bis. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori possono essere affidati con un unico contratto se la somma dei relativi valori è di importo inferiore alla soglia europea; in tal caso il contratto deve comprendere l'incarico relativo al progetto posto a base di gara.

8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.

8 bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Art. 21

Composizione delle commissioni tecniche

1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche ~~diversi dal presidente (soppresse)~~ la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

2. Per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che delle commissioni tecniche facciano parte un architetto o un ingegnere liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale.

3. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute riguardo alle informazioni inserite nell'elenco.

4. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l'assenza di cause d'inconferibilità e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.

~~6. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie e, indipendentemente dal valore, per gli affidamenti di non particolare complessità, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità in relazione all'oggetto del contratto o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e provate, il responsabile del procedimento sceglie dall'elenco telematico i componenti diversi dal presidente, nel~~

~~rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione può disciplinare i compensi e i rimborsi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice e individuare i compensi massimi di tali commissari.~~

6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.

~~6 bis. Per gli affidamenti diversi da quelli previsti dal comma 6, la commissione è nominata secondo quanto previsto dalla normativa statale.~~

~~6 ter. Finché non risulta possibile scegliere i commissari fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC, il comma 6 si applica anche agli affidamenti di cui al comma 6 bis. (abrogati)~~

Art. 73

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.

5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.

6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco.

8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo. **Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento.**

9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che

devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. ~~La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019"~~ **L'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 prevista dall'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività) si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo. (modificazione introdotta dall'articolo 7)**

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Nota all'articolo 7

- Gli articoli 26, 31, 33 e 73 (vedi nota all'articolo 6) della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 26

Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara. Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;

- b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
- c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione.

~~e-bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.~~
(abrogata)

3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questo comma.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.

6 bis. *omissis*

7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, di questa legge e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo

sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

8. L'amministrazione aggiudicatrice rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

10. Ai fini di quest'articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).

13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo.

Art. 31

Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare

1. Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, **salvo quanto disposto da questo comma**. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. **Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.**

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

Art. 33

Verifica della correttezza delle retribuzioni

1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici. **Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono**

l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità."

- Per le modificazioni all'articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, si veda la nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 8

- Gli articoli 13, 28, 30 e 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 13

Elenco prezzi

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 12.

3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

3 bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa disposizione si applica anche con riferimento ai progetti i cui costi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata. **Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.**

5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza.

6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.

6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4.

Art. 28

Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

5. ~~Copia dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni. (abrogato)~~

6. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

Art. 30

Procedure di affidamento

1. L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 30 bis, procedura ristretta ai sensi dell'articolo 31, procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 bis e 33, o dialogo competitivo, se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis.

1 bis. *omissis*

2. L'affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al capo VII.

3. *omissis*

3 bis. *omissis*

4. Gli atti conformi agli schemi-tipo [definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d),] non sono soggetti ad approvazione.

5. Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto. **Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma.**

5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse.

5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha per oggetto:

- a) la sola esecuzione;
- b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.

5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

5 sexies. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.

Art. 43
Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedono il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

~~5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.~~

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

5 bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche è comunicato all'amministrazione aggiudicatrice.

~~6. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del~~

~~concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:~~

- ~~a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;~~
- ~~b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.~~

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5 bis.

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, ~~per il suo tramite,~~ **(soppresse)** da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, **del subappaltatore** o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

- a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei

lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

- d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti.

11. *omissis*

11 bis. *omissis*"

- L'articolo 60 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 60

Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e su proposta del responsabile del procedimento, nomina una commissione tecnica composta da un numero dispari, fino a un massimo di cinque, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione tecnica è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stessa incaricato di funzioni apicali.

3. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni tecniche hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

7. *omissis*

8. *omissis*

9. L'atto di nomina dei membri della commissione tecnica ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. La proposta di incarico è oggetto di accettazione.

10. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

~~11. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione tecnica. (abrogato) "~~

Nota all'articolo 9

- Gli articoli 21, 36 ter 1 e 36 quater della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 - e cioè della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 21

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

- a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
- b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
- b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
- c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
- d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
- e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
- f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
- g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- h) allorché il valore del contratto ~~non superi euro 192.300,00~~ **non superi la soglia di rilevanza europea**, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;
- i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
- l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.400,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.

5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli

orientamenti indicati nei commi precedenti.

Art. 36 ter 1

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

2. I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 500.000 euro.

2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.

2 ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

2 quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma.

2 quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini,

stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.

4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

6. Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.

6 bis. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i corpi volontari dei vigili del fuoco della provincia di Trento nonché le relative unioni e l'organismo di rappresentanza degli stessi possono prescindere dagli obblighi previsti dal comma 6, quando non sono tenuti a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, con riferimento ad acquisti di beni e servizi riguardanti l'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel campo della gestione dell'emergenza di importo inferiore alle soglie europee. La Provincia garantisce, anche in collaborazione con i comuni, il supporto delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza per effettuare spese per acquisti di beni e servizi. Nell'ambito del protocollo di finanza locale sono individuate le modalità per il perseguimento delle finalità di questo comma.

7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate

all'offerta più vantaggiosa.

8. Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente.

Art. 36 quater

Valorizzazione del patrimonio

1. Per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare si applicano le speciali disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia di ordinamento contabile della Provincia.

1 bis. Per la valorizzazione dei propri beni immobili non più necessari all'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia, oltre a quanto previsto dal comma 1, può concedere o locare a privati a titolo oneroso, ricorrendo alle procedure disciplinate dai commi da 4 a 6 dell'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, intendendosi sostituiti gli organi ivi previsti con i corrispondenti organi o strutture provinciali competenti. Se stipulati, gli accordi urbanistici previsti dagli articoli 25 e 25 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) individuano altresì le tipologie di interventi edilizi ammessi. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004."

Nota all'articolo 10

- Gli articoli 9, 31, 39, 45, 48, 49, 51, 54 e 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9

Commissione edilizia comunale

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con

cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11.

5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria CEC, che assume per il territorio del comune anche le funzioni della CPC. A tal fine la CEC è integrata dal soggetto esperto, designato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b). In caso di voto negativo di quest'ultimo si applica l'articolo 7, comma 6. La commissione edilizia del Comune di Trento, inoltre, è integrata da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni ~~individuato dal comma 2, lettere b), c) e d)~~ **individuato dal comma 2, lettere b), c), d) ed e)**, ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

Art. 31

Approvazione delle varianti e degli aggiornamenti al PUP

1. Per le varianti al PUP si applicano le disposizioni sulla formazione del piano degli articoli 28 e 29. Il documento preliminare specifica gli obiettivi e le previsioni oggetto di variante; il deposito della variante è finalizzato alla presentazione di osservazioni nel pubblico interesse solo in relazione alle parti modificate.

2. Per le varianti relative a obiettivi strategici di sviluppo del territorio provinciale si applica la procedura di adozione del progetto di PUP disciplinata dall'articolo 29, commi 1, 2 e 3, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5. I termini sono ridotti a metà. Questi obiettivi strategici sono definiti dalla Giunta provinciale, in coerenza con l'inquadramento strutturale del PUP e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, e interessano esclusivamente le aree produttive del settore secondario, le aree commerciali, le zone interportuali e le aree di riqualificazione urbana e territoriale. In caso di modifiche apportate al progetto sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dall'articolo 29, comma 4, non si procede né alla pubblicazione, né al secondo deposito del progetto di variante modificato. A seguito dell'adozione definitiva del progetto di variante si applica la procedura disciplinata dall'articolo 30. I pareri e le osservazioni formulati secondo quanto previsto dall'articolo 29 hanno ad oggetto esclusivamente le aree interessate dalla variante al PUP.

2 bis. Il comma 2 si applica anche alle modificazioni del PUP finalizzate a semplificare la procedura prevista dall'articolo 41, comma 2, dell'Allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) per la realizzazione degli interventi oggetto del medesimo comma.

3. Nei casi individuati dal PUP ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera g), la deliberazione della Giunta provinciale che modifica o aggiorna il PUP, secondo quanto previsto dal PUP medesimo, è adottata previa acquisizione del parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali e previo deposito per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. Dopo l'approvazione definitiva la deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati. Questo comma non si applica nelle ipotesi di modifica o aggiornamento del PUP per effetto dell'approvazione dei PTC o dei PRG e nei casi disciplinati dal comma 3 bis.

3 bis. La deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera g), che aggiorna la carta di sintesi della pericolosità, è adottata sentiti i comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento.

Art. 39

Varianti al PRG

1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.

2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate urgenti o non sostanziali:

- a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza;
- b) le varianti per opere pubbliche;
- c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche;
- d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi;
- e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;
- f) le varianti previste dall'articolo 27, commi 4 e 6, relativi alla compensazione per vincoli sopravvenuti;
- g) le varianti relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici;
- g bis) le varianti relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune o dei propri enti strumentali;
- h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II, relativa alla riqualificazione urbana ed edilizia;
- i) le varianti conseguenti a patti territoriali;
- j bis) le varianti che modificano o stralciano le previsioni di piani attuativi;**
- j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4;
- k) le varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 4.

3. Per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e nell'articolo 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

4. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai PRG sono espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni previste dal comma 2.

Art. 45

Durata ed effetti degli strumenti urbanistici

1. Il PUP, il PTC e il PRG hanno efficacia a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e misto pubblico-privata è di dieci anni.

3. Il PTC e il PRG possono stabilire che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, anche assoggettate a piano attuativo d'iniziativa privata, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di permesso di costruire o la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per la realizzazione degli interventi.

4. Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2.

4 bis. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

5. Quando cessa l'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG, in ragione di quanto previsto dal comma 2, le aree interessate da tali previsioni sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di

0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato. ~~Entro diciotto mesi dalla data di cessazione~~ **Entro dodici mesi dalla data di cessazione** dell'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG il comune è tenuto a definire la nuova disciplina delle aree interessate; la ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

5 bis. Quando l'efficacia di previsioni del PTC o del PRG cessa ai sensi del comma 3 si applica il comma 5.

Art. 48

Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione

1. Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni. Entro questo termine è necessario, a pena di decadenza del vincolo, che sia depositata la domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo o che entri in vigore il piano attuativo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. In caso di decadenza il vincolo può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. In questi casi il comune determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo da corrispondere al proprietario, ai sensi del comma 4. E' fatta salva la rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse del quale il vincolo è stato reiterato, se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto.

3. Entro diciotto mesi dalla scadenza del vincolo preordinato all'espropriazione o della sua eventuale reiterazione, il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. La ripianificazione delle aree interessate da vincoli espropriativi scaduti costituisce atto obbligatorio. Decorso inutilmente il termine la Giunta provinciale, previa diffida al comune, esercita il potere sostitutivo su istanza del privato interessato.

4. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo è determinato come segue:

- a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale;
- b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo;
- c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello di reiterazione del vincolo. In caso di esproprio l'indennizzo annuale è quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al pagamento dell'indennità.

5. L'indennizzo non è dovuto:

- a) nel caso di vincoli conformativi o che incidono con carattere di generalità su intere categorie di beni;
- b) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente all'insediamento prima dell'imposizione del vincolo;
- c) se in alternativa all'esproprio è stipulato un accordo urbanistico per la compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27;
- d) se, in attesa dell'espropriazione o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata che prevedono l'apposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, sono realizzati gli interventi individuati dal regolamento ai sensi del comma 7.

6. Decorso i termini previsti dai commi 1 e 2, e fino all'approvazione delle varianti ai PRG che recano la nuova disciplina delle aree interessate nei termini di cui al comma 3, queste aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

7. La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua le attività e gli interventi che possono essere realizzati nelle aree assoggettate a questi vincoli. Gli strumenti di pianificazione possono specificare le attività e gli interventi individuati dal regolamento ai sensi di questo comma.

8. Gli interventi previsti dal PRG nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, se è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, le loro modalità di realizzazione e di gestione, nel rispetto della disciplina in materia di appalti e contratti e di affidamento dei servizi pubblici, **tranne quando si tratta di opere realizzate a spese del privato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).**

Art. 49
Disposizioni generali

1. Gli strumenti attuativi della pianificazione specificano e sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.

2. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal PRG ai sensi dell'articolo 24 e, per i piani di lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 50, comma 5. In questi casi, fino all'approvazione del piano attuativo sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume, compreso il cambio di uso, quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento, nonché la realizzazione, senza aumento del volume urbanistico esistente, delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità, e la visitabilità degli edifici privati e pubblici. **Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime..** E' ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'articolo 111, in caso di demolizione, l'eventuale successivo utilizzo del volume o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. E' inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie.

3. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal PRG per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree, di ridotte dimensioni e di collocazione periferica, che, per la loro conformazione, non sono suscettibili di razionale utilizzazione a fini edificatori, se i proprietari delle aree escluse dai piani attuativi in ragione della ripermimetrazione dichiarano espressamente di non avere interesse ad aderire al piano attuativo.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se il piano attuativo o il relativo piano guida, previsto dall'articolo 50, comma 7, o il comparto edificatorio disciplinato dall'articolo 53 richiedono delle modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG.

5. Non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, fatti salvi i piani previsti in corrispondenza degli ambiti derivanti dal piano guida, ai sensi dell'articolo 50, comma 7. Questa disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3 (Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti). In questo caso, se il PRG prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione, l'intervento edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84.

6. Gli elaborati progettuali dei piani attuativi contengono quali parti integranti, in particolare:

- a) il rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata, in scala adeguata. Se è prevista la modifica della quota del terreno naturale, la documentazione planialtimetrica è estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, per motivare la necessità della modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;
- b) la planimetria in scala adeguata, con l'eventuale suddivisione in lotti, che rappresenta le opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria, la sistemazione delle aree, l'articolazione e la destinazione d'uso degli edifici esistenti o di progetto;
- c) la planivolumetria generale dell'intervento, che rappresenta anche gli edifici o gli elementi fisici presenti nelle zone adiacenti;
- d) l'indicazione di massima degli elementi tipologici ed edilizi di riferimento, quali l'orientamento degli edifici, la tipologia delle coperture, dei materiali e dei colori;
- e) lo schema di convenzione, da stipulare fra gli interessati e il comune, che prevede obbligatoriamente:
 - 1) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria, a carico del proprietario;
 - 2) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, ridotto in relazione all'entità delle opere di urbanizzazione primaria e, eventualmente, secondaria realizzate direttamente a cura dei proprietari. il contributo è calcolato in via provvisoria dagli interessati, salvo successivo congruaglio sulla base

- delle determinazioni del comune;
- 3) le cessione gratuita al comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e l'eventuale cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria previste e determinate in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo;
 - 4) l'eventuale cessione gratuita di aree per interventi di riqualificazione ambientale;
 - 5) i termini, non superiori a dieci anni dalla data di approvazione dei piani attuativi d'iniziativa privata o mista pubblico-privata, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, l'ordine temporale ed eventualmente di priorità per la realizzazione di queste opere o degli interventi previsti dal piano attuativo;
 - 6) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, di importo pari al costo delle opere di urbanizzazione, come quantificato nel computo metrico-estimativo allegato al piano;
 - 7) le clausole penali applicabili;
 - 8) la quantificazione dell'indennizzo dovuto nel caso di espropriazione di aree necessarie per opere di urbanizzazione secondaria, se determinabile in sede di piano attuativo, quando tali opere non sono comprese nella cessione gratuita ai sensi del numero 3) e sono assoggettate dal PRG a vincolo preordinato all'espropriazione, nei limiti indicati nell'articolo 48.
7. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può individuare ulteriori contenuti dei piani attuativi.

Art. 51

Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. I piani di riqualificazione urbana, i piani attuativi per specifiche finalità e i piani di lottizzazione sono approvati dal comune, previo parere della CPC. Il parere della CPC è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i piani attuativi sono adottati dal consiglio comunale previo parere della CPC e depositati per trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse. Quando i piani attuativi di iniziativa pubblica prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi, la deliberazione di adozione è notificata ai proprietari delle aree assoggettate al vincolo. Decorso questo termine il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale e acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale del comune. Si prescinde dall'approvazione del consiglio comunale se nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

3. omissis

4. I piani attuativi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse. I piani attuativi che prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi sono approvati dal consiglio comunale ai sensi del comma 2 se l'apposizione del vincolo costituisce variante al PRG.

4 bis. Nei casi in cui il PRG prevede l'obbligo di formazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il comune si pronuncia sulla proposta di piano pervenuta, approvando il piano o respingendo la proposta, entro sei mesi dalla sua presentazione. Questa valutazione costituisce atto obbligatorio.

5. La richiesta di approvazione dei piani d'iniziativa privata può essere presentata dai proprietari che rappresentano almeno il sessanta per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG. Alla parte rimanente di area si applica la disciplina della lottizzazione d'ufficio prevista dall'articolo 52.

6. Il comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

7. Quando le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente dal comune quest'ultimo, con il provvedimento di approvazione del piano, può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di costruzione previsto dall'articolo 87, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona e allo stato delle opere di urbanizzazione.

Art. 54

Effetti dei piani attuativi

1. I piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva. Non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per specifiche finalità riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e le aree riservate a edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a).

2. Per i piani attuativi d'iniziativa privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione entro il termine previsto dal comma 1 consentono di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consentono di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.

2 bis. Per i piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata, la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli interventi d'interesse pubblico previsti dai piani attuativi d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata entro il termine previsto dal comma 1 consente di realizzare, in tutto o in parte anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, gli interventi edilizi previsti nel piano stesso, se essi sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio; inoltre consente di apportare eventuali varianti ordinarie e in corso d'opera ai medesimi interventi.

3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 2 bis, decorso il termine decennale di efficacia del piano attuativo le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

4. ~~Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine~~ **Entro dodici mesi dalla scadenza del termine** previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate mediante l'approvazione di una variante al PRG o, se le opere previste dai commi 2 e 2 bis sono state realizzate in parte, mediante la predisposizione di un nuovo piano attuativo per il necessario assetto della parte rimasta inattuata. In attesa della ripianificazione il comune può comunque autorizzare interventi in deroga al limite di densità fondiaria, secondo quanto previsto dal titolo IV, capo VI. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

Art. 121

Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge.

2. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviando al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.

3. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9.

5. Entro due mesi dalla data di stipula della convenzione di costituzione della gestione associata, prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6.

6. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità o dei comuni. Il PUP individua tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e non adeguati, con conseguente cessazione dell'applicazione

delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale contrastanti.

7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006.

8. L'articolo 24, comma 9, e l'articolo 59, comma 4, si applicano anche ai PRG vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle previsioni degli stessi, limitatamente alla categoria funzionale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, prevista dall'articolo 24, comma 8, lettera g), nel rispetto degli standard urbanistici determinati ai sensi dell'articolo 59 o ai sensi del comma 3.

9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23, comma 6, nel caso di fusione in un comune unico, fino all'adozione del PRG del comune unico continua ad applicarsi il PTC della comunità vigente alla data della fusione.

10. La perequazione urbanistica di cui all'articolo 26 si applica anche agli immobili ricadenti in aree a penalità media, esistenti alla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22.

11. Gli articoli 32, 33, 34 e 35, in materia di adozione, di varianti e di stralci del PTC, si applicano anche ai procedimenti di adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del PTC in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Sono tuttavia fatti salvi gli accordi quadro di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale 2008 prima della data di entrata in vigore di questa legge. Sono fatti salvi, inoltre, i piani stralcio al PTC approvati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale 2008; a questi piani è riconosciuta efficacia conformativa a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

12. Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall'articolo 37, comma 5, per l'integrazione degli atti di piano si applica ai procedimenti in corso solo per le richieste di integrazione successive alla data di entrata in vigore di questa legge. Se i lavori della conferenza di pianificazione sono già iniziati alla data di entrata in vigore di questa legge, la verifica di compatibilità delle previsioni concernenti i nuovi insediamenti industriali insalubri prevista dall'articolo 37, comma 6, è compiuta in sede di approvazione del PRG da parte della Giunta provinciale.

12 bis. Per i procedimenti di adozione di varianti al PRG avviati prima della data di entrata in vigore di questa legge e per i quali alla medesima data è già stato espresso il parere della struttura provinciale competente, se il comune ha provveduto all'adozione definitiva della variante al PRG scaduto il termine di cui all'articolo 37, comma 8, la predetta adozione definitiva tiene luogo dell'adozione preliminare nel nuovo procedimento di variante al PRG se il comune provvede entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione agli adempimenti successivi all'adozione preliminare della variante al PRG previsti dall'articolo 37, comma 3. Fatto salvo quanto previsto da questa disposizione, al procedimento di adozione della variante al PRG si applica l'articolo 37.

13. Alle previsioni dei piani relativi al patrimonio edilizio tradizionale montano, approvati ai sensi dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale 2008 prima dell'entrata in vigore di questa legge, che contengono disposizioni per l'utilizzo a fini abitativi permanenti dei manufatti del patrimonio edilizio tradizionale montano, si applica l'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. In relazione alla durata e all'efficacia degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'articolo 45, il termine decennale di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e mista pubblico-privata si applica alle previsioni di piano adottate dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Con riferimento all'efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate. Le previsioni dei PRG di piani d'iniziativa privata vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge non sono soggette a decadenza.

14 bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'articolo 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 45, comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori

pubblici, turismo e caccia", con riguardo ai piani già scaduti a quest'ultima data.

14 ter. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14 bis e 18, alle previsioni del PTC e del PRG e ai piani attuativi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale concernente "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività", continua ad applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente.

15. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione ai sensi dell'articolo 48, già previsti dai PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, il termine per la ripianificazione, individuato dall'articolo 48, comma 3, decorre:

- a) dalla data di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio o di scadenza del periodo di reiterazione del vincolo, se successivi alla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) dalla data di entrata in vigore di questa legge, se il vincolo o la reiterazione sono già scaduti alla medesima data.

16. L'articolo 51, relativo al procedimento di formazione dei piani attuativi, si applica anche ai procedimenti di adozione dei piani in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano.

16 bis. All'approvazione dei piani attuativi presentati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" si applica l'articolo 51 nel testo vigente prima di tale data.

17. L'efficacia decennale dei piani, prevista dall'articolo 54, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge decorre dalla data della loro approvazione, se intervenuta dopo la data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008. L'articolo 54, commi 2 e 2 bis, relativo alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1 del medesimo articolo, si applica a tutti i piani d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata la cui efficacia cessa dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia".

18. Agli strumenti pianificatori attuativi approvati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale n. 22 del 1991, anche se abrogate. Se alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non è stata data completa attuazione ai piani in questione, le amministrazioni comunali sono tenute a definire la nuova disciplina delle aree interessate, eventualmente anche attraverso l'adozione di un piano integrativo, anche favorendo l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale o, se successiva, dalla scadenza dei piani attuativi medesimi. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

19. Le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso si applicano agli edifici realizzati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Agli edifici realizzati anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogato.

20. In relazione alla disciplina degli standard urbanistici prevista dall'articolo 59, fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale il PTC può aggregare gli standard previsti e ridefinirne le quantità in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle esigenze funzionali della comunità. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59, comma 2, che definisce i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto.

21. In relazione alla disciplina degli spazi per parcheggi contenuta nell'articolo 60, per le attrezzature individuate dall'articolo 60, comma 4, esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente alla medesima data. Alle stesse attrezzature esistenti al 29 dicembre 2011 continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 1 ter, della legge urbanistica provinciale 2008.

22. In relazione alla disciplina delle fasce di rispetto dell'articolo 61 continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che definisce criteri, condizioni e limiti per la definizione e l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali, o fino alla diversa data stabilita dalla deliberazione stessa.

23. Il termine di un anno previsto dall'articolo 67, comma 3, per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge, se l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore di questa legge ed è efficace."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie

1. La Provincia promuove l'informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie per:

- a) la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria;
- a bis) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020;**
- b) la consultazione e la gestione digitale degli strumenti urbanistici e delle pratiche edilizie;
- c) il monitoraggio dell'attività urbanistica ed edilizia per la gestione efficace delle politiche di trasformazione del territorio.

2. Per i fini del comma 1:

- a) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata anche in formato digitale secondo le specifiche tecniche e informative di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d);
- b) la domanda di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché la documentazione progettuale necessaria, sono presentate in formato digitale, nel rispetto dei requisiti e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale previsto dall'articolo 74, se il comune o la comunità sono dotati degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico.

3. Il professionista incaricato dell'elaborazione della documentazione progettuale attesta la corrispondenza della copia digitale con la documentazione cartacea presentata in scala grafica.

3 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove l'attivazione in via sperimentale, da parte di comuni e di comunità, di modalità di presentazione in forma esclusivamente digitale delle domande, delle SCIA e delle comunicazioni da parte dei professionisti incaricati dell'elaborazione della documentazione progettuale o del soggetto richiedente, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di questo comma, prevedendo in particolare fasi di applicazione progressiva della sperimentazione."

Nota all'articolo 12

- Gli articoli 78, 79, 88 e 109 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 78

Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2. Sono liberi i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;

- c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;
- d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;
- e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, escluse le linee elettriche aeree;
- f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
- h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
- j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- k) le strutture prefabbricate di carattere precario realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;
- l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
- m) i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- n) nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;
- p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici e la sistemazione dei relativi elementi di arredo;
- q) gli interventi riguardanti sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
- r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi.
- r bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione straordinaria, quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- b) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato o, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore,

gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;

- c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti, **nonché di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete**, collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- d) le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;
- e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
- f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- g) le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
- h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, **nonché di demolizione di linee elettriche aeree**, e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
- k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
- l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
- m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;

n bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili;

o) *omissis*

4. La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.

4 bis. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.

Art. 79

Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Le definizioni delle categorie d'intervento contenute nell'articolo 77 si applicano anche con riferimento alle opere di infrastrutturazione del territorio.

2. La realizzazione delle opere di infrastrutturazione, definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invariants individuate dal PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP.

2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per la realizzazione di impianti tecnologici funzionali alle infrastrutture autostradali, stradali e ferroviarie non è richiesto alcun titolo abilitativo,

a condizione che le infrastrutture siano esistenti o che siano già stati completati i relativi procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa vigente. Questo comma non si applica agli impianti e parchi eolici, ai parchi fotovoltaici e agli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete.

Art. 88

Riduzione del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è commisurato esclusivamente alle spese di urbanizzazione primaria per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
- b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale;
- c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso;
- d) impianti funiviari.

d bis) tensostrutture stabilmente ancorate a terra che determinano superficie utile lorda e che sono realizzate in adempimento a prescrizioni contenute in provvedimenti di natura autorizzatoria.

2. Il contributo di costruzione è commisurato alle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
- b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi, con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;
- c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi;
- d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;
- e) costruzioni e impianti destinati a sala cinematografica.

3. Il contributo di costruzione è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria per i seguenti interventi:

- a) realizzazione o modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione;
- b) lavori di restauro e di risanamento conservativo;
- c) opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti;
- d) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a sale cinematografiche.

4. Il contributo di costruzione è commisurato al solo costo di costruzione per gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano, previsti dall'articolo 104, nel caso di edifici privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.

4 bis. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale. Questa riduzione del contributo di costruzione si applica anche agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111, anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

Art. 109

Riqualficazione di singoli edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate

1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso è possibile il recupero mediante ristrutturazione edilizia di singoli edifici, anche in deroga alle previsioni del PRG, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) gli edifici sono stati realizzati legittimamente da almeno quindici anni;
- b) gli edifici presentano condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, architettonica ed energetica;

- c) gli edifici hanno prevalente destinazione:
- 1) residenziale;
 - 2) ricettiva, con esclusione delle case e appartamenti per vacanze disciplinati dall'articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), se non sussistono vincoli connessi con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999). Se l'edificio è stato oggetto di ampliamento volumetrico per effetto di un permesso di costruire rilasciato in deroga, l'incremento volumetrico o il credito edilizio riconosciuto da quest'articolo non è calcolato con riferimento al volume concesso in deroga;
- d) l'edificio è oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia per perseguire la riqualificazione architettonica complessiva dell'edificio;
- e) l'intervento porta al conseguimento ~~almeno della classe energetica B+~~ **almeno della classe superiore a quella obbligatoria.**

2. Per la realizzazione degli interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia previsti da quest'articolo è riconosciuto un incremento del volume urbanistico fuori terra esistente nella misura del 15 per cento, in aggiunta agli incentivi volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

3. In alternativa agli incrementi volumetrici di cui al comma 2 è ammesso il parziale riconoscimento a titolo di credito edilizio, definito ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, del volume urbanistico esistente e il suo trasferimento su altre aree destinate a funzioni residenziali o ricettive. In questo caso i crediti edilizi comportano un diritto edificatorio che può essere esercitato, anche in deroga agli indici edilizi di zona, superando al massimo del 30 per cento la superficie utile lorda o il volume ammessi dal PRG, da utilizzare eventualmente anche per la sopraelevazione di un piano rispetto all'altezza massima fissata dal PRG per la destinazione di zona dell'area di arrivo. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 6, l'utilizzo del credito edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato.

4. Il cambio d'uso degli edifici ricettivi esistenti indicati nel comma 1, lettera c), numero 2), è ammesso se è conforme alla destinazione di zona prevista dal PRG, fino ad un incremento volumetrico massimo del 15 per cento dei limiti stabiliti dagli indici urbanistici fissati dal PRG. E' fatta salva l'applicazione degli incentivi volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

5. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti da quest'articolo il permesso di costruire è subordinato al parere della CPC."

Nota all'articolo 13

- Gli articoli 64 e 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 64

Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP:
- a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrato per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici;
 - b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt.
2. Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC se interessano:
- a) il territorio del parco nazionale dello Stelvio;
 - b) il territorio dei parchi naturali provinciali;
 - c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;
 - d) i beni ambientali di cui all'articolo 65;

- e) fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;
- f) nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;
- g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.

3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela.

4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:

- a) le recinzioni;
- b) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
- c) le pavimentazioni stradali;
- d) gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere b), d), g); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h) e comma 3, lettera l), limitatamente alla segnaletica sentieristica ed escursionistica, quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione;
- d bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 78, comma 3, lettera a), se riguardano parti esterne dell'edificio;
- d ter) le legnaie previste dall'articolo 78, comma 3, lettera d);
- d quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
- d quinquies) la segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera l), se installata all'interno dei centri abitati;
- d sexies) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera m);
- d septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera n), se posati all'interno dei centri abitati;
- d octies) *omissis*
- d novies) gli interventi di trasformazione del bosco, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera j), volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge.

5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:

0a) opere di manutenzione ordinaria;

- a) opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera d), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi e gli elementi di arredo e i pergolati se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera c), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- b) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;
- b bis) opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola previste dall'articolo 78, comma 2, lettera l), nonché tunnel temporanei stagionali di cui all'articolo 78, comma 2, lettera m), e nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera n);
- c) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;
- d) installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;
- e) installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;

- f) interventi che interessano le parti esterne dell'edificio previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera b), compresa l'installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;
- g) installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;
- h) pannelli solari o fotovoltaici previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera c), se la realizzazione è ammessa ai sensi del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- i) demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenziali di edifici;
- j) tende da sole previste dall'articolo 78, comma 3, lettera e);
- k) installazione di insegne di esercizi commerciali e attività economiche all'interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con luminosità variabile;
- l) interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione **nonché di linee elettriche aeree** su strutture esistenti previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera h), e demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
- m) cippi e simboli commemorativi all'interno dei cimiteri;
- n) opere e interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
- o) varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92.

6. In riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quest'articolo di competenza della Regione o dello Stato, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 68. Per gli interventi di competenza della Provincia all'autorizzazione provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 68.

Art. 66

Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali

1. Nel rispetto delle finalità di semplificazione perseguite da questa legge, se su un medesimo intervento sono chiamati a pronunciarsi, a fini paesaggistici, anche per profili distinti, più organi di enti diversi tra comune, comunità e Provincia, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della comunità assorbono quelle di competenza del comune e quelle di competenza della Provincia assorbono le autorizzazioni della comunità o del comune. Questa disposizione si applica anche alle ipotesi previste dai commi 2 e 3.

2. Per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP.

3. Per i progetti soggetti a procedimento di autorizzazione unica territoriale l'autorizzazione paesaggistica è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio anche con riguardo:

- a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando ciò è previsto dalla relativa disciplina di settore;
- b) alle strutture alpinistiche;
- c) agli interventi ricadenti in area sciabile individuati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) e delle disposizioni attuative della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono autorizzati dalla commissione di coordinamento;
- c bis) ai progetti relativi a impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili assoggettati ad autorizzazione integrata.

4. Se la realizzazione del medesimo intervento è soggetta, anche in parte, ad autorizzazione paesaggistica e all'autorizzazione del soprintendente competente ai sensi della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione del soprintendente comprende l'autorizzazione paesaggistica, secondo le seguenti modalità:

- a) per tutti gli interventi sottoposti al parere dell'organo consultivo previsto dall'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione paesaggistica è resa, in sede di comitato, dal rappresentante della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. A tal fine il rappresentante, espressamente delegato dall'organo competente, esprime in modo vincolante il parere della struttura competente;
- b) nei casi diversi dalla lettera a) il soprintendente acquisisce il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, anche in deroga al riparto di competenze previsto dall'articolo 64.

4 bis. Se la realizzazione del medesimo intervento è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosità, ed entrambe sono di competenza della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, le autorizzazioni sono rilasciate nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, acquisito il parere delle altre strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo."

- L'articolo 11 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11
Istruttoria

1. L'istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dal servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documentazione allegata:

- al sindaco del comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;
- alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà il proprio avviso sull'iniziativa proposta in rapporto allo sviluppo turistico nonché ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull'economia e sull'assetto territoriale ed ambientale della zona;
- al servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo idrogeologico che si esprimerà per quanto di competenza per le zone non boscate e che richiederà il parere del comitato tecnico forestale ai fini dell'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso in cui le opere ricadano in zona boscata;
- al servizio geologico che si esprimerà in ordine ai pericoli di frane ed in generale alle condizioni di stabilità dei terreni interessati dalle opere;
- al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, **se l'intervento non è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale**;
- al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;
- al servizio competente in materia di turismo che si esprimerà in ordine ai requisiti tecnici e al dimensionamento della pista o delle piste interdipendenti, nonché in merito alla loro congruità e compatibilità rispetto alle componenti impiantistiche.

2. Il servizio competente in materia di impianti a fune potrà richiedere il parere della commissione consultiva di cui al successivo articolo 25.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto, ove l'impianto o le opere ad esso connesse siano compresi nel Parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali e riserve provinciali, copia degli elaborati è trasmessa anche al competente servizio provinciale, il quale si esprimerà in ordine alla compatibilità dell'impianto e delle opere connesse con le speciali esigenze di tutela naturalistica proprie di ciascun parco.

4. Per l'istruttoria sulla domanda, assessore provinciale competente in materia di turismo può convocare in apposita riunione i dirigenti dei servizi e i capi degli uffici provinciali interessati nonché i rappresentanti del comune e del comprensorio interessati. Nel corso della riunione può essere sentito anche il

richiedente. La riunione è convocata in data compatibile con lo svolgimento dei sopralluoghi eventualmente necessari e con l'acquisizione dal richiedente della documentazione suppletiva del pari eventualmente necessaria.

5. I dirigenti dei servizi provinciali, i capi degli uffici provinciali, il sindaco del comune e la giunta del comprensorio interessati trasmettono al servizio competente in materia di impianti a fune, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della riunione ovvero entro novanta giorni dalla data in cui è stata loro trasmessa la domanda, salvo che l'assessore provinciale competente in materia di turismo stabilisca un termine diverso, una relazione scritta contenente le proprie valutazioni sull'iniziativa proposta.

6. L'assessore provinciale competente in materia di turismo propone alla Giunta provinciale, entro il termine di giorni novanta dall'acquisizione delle relazioni di cui al comma quinto, sulla base delle relazioni pervenute, l'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione."

Nota all'articolo 14

- Gli articoli 118, 118 bis e 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 118

Attività ammesse nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario sono ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale le attività industriali e artigianali di cui all'articolo 33, comma 1, delle norme di attuazione del PUP, se il procedimento di valutazione di impatto ambientale si è concluso positivamente e ha accertato la necessità di superare i parametri edilizi in ragione della tipologia dei processi produttivi previsti, il comune rilascia il titolo edilizio anche in deroga ai parametri edilizi fissati dagli strumenti di pianificazione territoriale, senza ricorso alla procedura di deroga prevista dagli articoli 97 e 98.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse, oltre alle attività previste dal comma 1, le attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammesso il commercio all'ingrosso **e la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prodotti ad essi accessori da parte di produttori agricoli singoli o associati, nonché, entro i limiti massimi delle medie strutture di vendita previsti dalla normativa provinciale, la vendita di materiali che richiedono rilevanti spazi e volumi quali la vendita di veicoli, incluse le macchine edili e i macchinari per l'agricoltura, di macchine utensili e di mobili.**

4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale sono ammesse le attività commerciali individuate dai criteri previsti dalla legge provinciale sul commercio 2010.

Art. 118 bis

Attività ammesse nelle aree interportuali

1. Nelle aree interportuali sono ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale.

1 bis. Nelle aree interportuali sono ammesse, anche senza specifica previsione urbanistica, le attività rientranti nei processi di logistica integrata dei beni, il commercio all'ingrosso, i centri direzionali, gli esercizi alberghieri, i magazzini per lo stoccaggio e le altre attività ivi compresi i centri terziari per attività amministrative strettamente connesse alla movimentazione e alla lavorazione delle merci, nonché alla fornitura di beni e servizi correlata alle attività insediate.

Art. 119

Disposizioni per le aree turistico-ricettive

1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda l'alloggio del gestore è ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di 120 metri quadrati di superficie utile netta.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere per il personale, in rapporto alle dimensioni dell'albergo e al numero di dipendenti e collaboratori.

2 bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a più strutture alberghiere.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce gli interventi ammessi nelle aree sciabili, per lo svolgimento degli sport invernali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono consentite, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione e gestione di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 57

Disciplina degli alloggi destinati a residenza

1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, questo articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.

2. Per i fini del comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

- a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
- b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la diffusione degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i comuni che presentano una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, tanto da richiedere l'applicazione di questo articolo, eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale. Ferma restando questa deliberazione della Giunta provinciale, nei comuni da essa individuati la previsione di aree per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze e i cambi di destinazione d'uso finalizzati alla realizzazione di tali alloggi sono disciplinati da quest'articolo. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e

tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica". Il cambio di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2005 per la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può superare il limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso residenziale; fino a quando il piano regolatore ha disciplinato il cambio di destinazione d'uso definendo la predetta percentuale, gli interventi sono comunque consentiti nella misura del 50 per cento. Il cambio di destinazione d'uso dev'essere conforme alla destinazione di zona stabilita dal piano regolatore generale ed è subordinato al vincolo di residenza ordinaria della rimanente parte di volume del medesimo edificio. Il piano regolatore generale può determinare eccezioni all'applicazione di questo limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare il limite del 50 per cento per il cambio di destinazione d'uso in determinate aree del territorio comunale ai fini di garantire la sostenibilità e la qualità dello sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia dell'identità locale.

3 bis. Il dimensionamento determinato ai sensi di questo articolo fa esclusivo riferimento ai volumi edilizi e non può essere determinato con riferimento al numero di alloggi.

4. *omissis*

5. *omissis*

6. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione nel libro fondiario, a spese dell'interessato, della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati. L'annotazione è richiesta dal comune sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle e le porzioni materiali soggette al vincolo. Il comune può, in base alla dichiarazione di fine lavori, presentare istanza tavolare per la cancellazione dell'annotazione dalle unità immobiliari non oggetto di vincolo. La cancellazione del vincolo può essere altresì richiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la cancellazione del vincolo sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio. Le spese di cancellazione sono a carico dell'interessato.

7. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti previsti da quest'articolo. Il proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. Il cambio d'uso, con o senza opere, per edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato al contributo di costruzione determinato nel 20 per cento del costo medio di costruzione.

8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, annualmente, al 10 per cento del totale.

9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è accertata dal comune, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136. I proventi delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.

10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli organi comunali successivo al precedente costituisce un'autonoma violazione e comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la prima violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche dell'interessato.

~~11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente, in deroga a questo articolo, l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e~~

~~vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i termini, eventualmente prorogabili.~~

11. Il comune può autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado nei seguenti casi:

- a) **in caso di trasferimento del domicilio del proprietario per motivi di lavoro o di studio, provati in maniera adeguata, per un periodo massimo di tre anni;**
- b) **in caso di acquisto per successione mortis causa, per un periodo massimo di tre anni;**
- c) **in caso di mancato utilizzo da parte del proprietario per motivi di salute, debitamente certificati, per il periodo di cura o ricovero presso istituti di cura e assistenza.**

11 bis. I termini previsti dal comma 11, lettere a) e b), possono essere prorogati dal comune una sola volta per un periodo massimo di tre anni, in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate.

12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività extra-alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e f bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:

- a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica la destinazione;
- b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i soggetti interessati."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 50 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 - e cioè della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 50 bis

Esercizi alberghieri non classificati

1. Per favorire il permanere dell'utilizzo alberghiero delle strutture ricettive, gli esercizi alberghieri già classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 possono classificarsi come villaggio alberghiero, anche con riferimento alla tipologia prevista dall'articolo 5, comma 4, e secondo il corrispondente livello di classifica.

2. Se gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 dispongono dei soli requisiti minimi indicati nell'articolo 8 e nel regolamento di esecuzione e dei parametri strutturali **delle unità abitative** per la classificazione a una stella, possono classificarsi e operare con la dizione "non classificato". Ai fini della classificazione di questi esercizi, nelle unità abitative previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all'interno della camera. Per finalità diverse da quelle di questa legge questi esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella.

2 bis. Gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, né di somministrazione di alimenti e bevande, se tutte le unità abitative sono dotate del servizio autonomo di cucina. Negli altri casi questi servizi devono essere assicurati agli ospiti delle unità abitative prive del servizio autonomo di cucina.

2 ter. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi di questo articolo devono rispettare le corrispondenti disposizioni normative previste per gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 50, comma 2, nei seguenti casi:

- a) ristrutturazione totale oppure demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia urbanistica;**
- b) ristrutturazione parziale o ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle parti interessate da tali interventi;**
- c) variazione della tipologia e del livello di classifica posseduti.**

3. *omissis*

3 bis. *omissis*"

Nota all'articolo 17

- L'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono adottate, in maniera coerente con quanto previsto dal regolamento nazionale, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della Provincia o demandate ad altri enti o strutture in base alla normativa provinciale. Le direttive s'informano a criteri di semplicità, di proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici in relazione all'effettiva tutela del rischio, nonché di coordinamento dell'azione svolta dai soggetti e dalle strutture, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. La Provincia pubblica nel suo sito istituzionale, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, le direttive previste dal comma 1 e la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Le direttive adottate ai sensi del comma 1 sono formulate osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proporzionalità al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici garantendo comunque gli attuali livelli di tutela dell'ambiente e di vigilanza e sicurezza sul lavoro;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli - anche nel quadro del sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale e ambientale previsto dall'articolo 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 - da parte dei soggetti e delle strutture competenti, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
- f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di altre appropriate certificazioni emesse, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, o firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento IAF MLA.

4. Continua ad applicarsi la disciplina provinciale concernente il temperamento delle sanzioni amministrative.

4 bis. Per razionalizzare l'attività di controllo sulle imprese e per coordinare e programmare l'attività di

vigilanza, secondo quanto previsto da quest'articolo, è istituito il registro unico dei controlli provinciale (RUCP), che raccoglie i dati concernenti i controlli di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, delle comunità e dei comuni. Nell'ambito del RUCP il trattamento dei dati, compresi gli esiti delle attività di controllo, è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali. In particolare, il sistema informatizzato del RUCP è organizzato in modo che sia assicurato il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e che i dati personali siano messi a disposizione degli enti partecipanti, nei limiti di quanto necessario per l'attività di controllo di loro competenza, e - specificamente - del personale autorizzato. Con regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma, sono definite le sue modalità di attuazione e, in particolare, le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate nell'ambito del RUCP, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Resta ferma la titolarità autonoma di ciascun ente con riguardo ai singoli trattamenti dei dati personali.

4 ter. Per migliorare l'efficienza nell'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), compiuta dalle strutture provinciali, anche ai sensi dell'articolo 9 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), è istituito un nucleo preposto allo svolgimento di questa attività. Il nucleo può avvalersi dei risultati dei controlli effettuati da altre strutture provinciali, nonché della documentazione acquisita a tal fine, e rende disponibili i risultati della sua attività nell'ambito del RUCP. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dal nucleo per le strutture provinciali, prevedendo anche fasi di applicazione progressiva con riguardo agli elementi controllati dal nucleo e alle strutture provinciali a favore delle quali sono effettuati questi controlli, e sono definite le modalità di attuazione di questo comma. Con il regolamento previsto dal comma 4 bis sono adottate le disposizioni attuative di questo comma necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato.

5. omissis"

Nota all'articolo 18

- Gli articoli 16 e 40 sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 - e cioè della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)-, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente deve acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche ed essi, o anche uno solo di essi, non sono resi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'amministrazione competente. La conferenza può essere indetta, inoltre, quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più strutture o amministrazioni interpellate.

2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e per garantire la speditezza dell'azione amministrativa, se la struttura provinciale competente in via principale deve acquisire pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti comunque denominati esclusivamente di competenza di strutture organizzative della Provincia,

indice una conferenza di servizi interna in luogo della richiesta dei predetti atti. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. ~~La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza.~~ **La convocazione e la partecipazione alla conferenza prevista da questo comma costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.**

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti le stesse attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla struttura dell'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle strutture o delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi struttura o amministrazione direttamente coinvolta.

4. Quando l'attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più strutture o amministrazioni, la conferenza di servizi è convocata, su richiesta dell'interessato, dalla struttura o amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. Nei procedimenti concernenti i lavori pubblici resta fermo quanto diversamente disposto dalla normativa in materia.

6. Per l'adozione di provvedimenti preordinati alla realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) continuano ad applicarsi la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e le altre disposizioni in materia.

7. *omissis*

Art. 40 sexies

Analisi e valutazione permanente dei procedimenti

1. La Provincia, mediante azioni condivise con gli enti locali e con il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza delle imprese e degli ordini professionali, istituisce un tavolo permanente di analisi e valutazione dei procedimenti che interessano l'amministrazione provinciale e gli enti di cui all'articolo 1, al fine di individuare:

- a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese;
- b) le tipologie di procedimenti nei quali si riscontra con maggiore frequenza il mancato rispetto dei termini di conclusione, individuando le condizioni ostative alla loro conclusione;
- c) il grado di efficacia dello sportello unico e della conferenza di servizi rispetto agli obiettivi cui tali strumenti sono preordinati, anche per quanto attiene al rispetto del termine per la conclusione dei lavori e alla relativa applicazione da parte degli enti locali;
- d) i casi nei quali l'amministrazione provinciale e gli enti locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative e funzionali ostative al corretto e celere svolgimento dell'azione amministrativa, nonché la definizione delle possibili proposte di soluzione;
- e) le connessioni procedurali tra le competenze provinciali e locali, al fine di un loro miglioramento;
- f) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i procedimenti, anche al fine di favorire processi di dematerializzazione dei documenti;
- g) le strategie di accompagnamento formativo capaci di sostenere i cambiamenti procedurali e relazionali al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione del territorio.

2. Le analisi e le valutazioni del tavolo di cui al comma 1 tengono conto dei risultati delle azioni poste in essere in attuazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.

3. La partecipazione al tavolo di cui al comma 1 non dà diritto ad alcun compenso.

3 bis. Con l'obiettivo di limitare il carico burocratico gravante sugli enti locali trentini, anche al fine di liberare risorse destinate all'incremento della qualità dei servizi resi alla collettività, la Provincia attiva processi volti alla razionalizzazione e riduzione degli adempimenti richiesti dalla Provincia agli enti locali medesimi. Nell'esercizio di tali attività, la Provincia può prescindere dall'attivazione del tavolo permanente previsto dal comma 1.

4. La Giunta provinciale individua con deliberazione le modalità organizzative ai fini dell'attuazione di questo articolo e la struttura competente in ordine agli adempimenti istruttori di supporto."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)
omissis

4. In relazione alla perdurante situazione di crisi economica-finanziaria, gli obblighi e i vincoli di natura finanziaria o occupazionale posti a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della medesima legge, nonché le prescrizioni tecniche e di vincoli economico-finanziari a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi del capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), se non sono rispettati negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, sono differiti a partire dall'esercizio 2014.

5. Il comma 4 si applica anche ai vincoli e agli obblighi differiti ai sensi dell'articolo 35, commi 9 e 10, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

6. In relazione a quanto previsto dal comma 4, la Giunta provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei vincoli e degli obblighi individuati dal comma 4, a esclusione dei vincoli di realizzazione di progetti insediativi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché i termini e le modalità per la presentazione della relativa domanda. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità di ridefinizione dei vincoli e degli obblighi, che possono anche consistere nella loro rimozione e nella previsione di una diversa scansione temporale per il loro assolvimento, e prevede i criteri e le condizioni per l'eventuale restituzione o riduzione proporzionale del contributo.

6 bis. Con la deliberazione prevista dal comma 6 la Giunta provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei tempi per la realizzazione dei progetti insediativi assegnati ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché la riduzione della superficie coperta da realizzare sull'area oggetto del progetto insediativo.

6 ter. Per i soggetti che entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale hanno presentato domanda ai sensi dei commi 6 e 6 bis, il termine di differimento dei vincoli e degli obblighi previsto dal comma 4 è prorogato:

- a) fino alla modifica degli atti con i quali sono stati assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, gli obblighi occupazionali e gli altri obblighi contrattuali previsti dal comma 6 bis;
- b) fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti conclusivi per gli altri vincoli e obblighi individuati dal comma 4.

6 quater. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, fino al 31 dicembre 2011 sono ridotte a un terzo. L'agevolazione è riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

Nota all'articolo 20

- Gli articoli 5, 14 e 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 5

Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo

~~1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Per le domande esaminate nell'ambito delle procedure valutativa e negoziale previste dagli articoli 14 e 14 bis le spese ammissibili sono individuate nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina della Commissione~~

~~europea e sulla base del parere di congruità tecnico-scientifica e di validità economico-finanziaria delle iniziative, reso dal comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), integrato dai componenti del comitato per gli incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg recante il Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali. Per le domande esaminate nell'ambito della procedura automatica prevista dall'articolo 13 le spese ammissibili sono individuate sulla base di una perizia asseverata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.~~

1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità, anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14 bis; in particolare sono definiti i casi in cui è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis.

1 bis. L'attività di ricerca agevolata ai sensi del comma 1 deve assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio provinciale; le modalità di attuazione di questo vincolo sono stabilite dalla deliberazione prevista dall'articolo 35.

1 ter. *omissis*

1 quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.

2. Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di ricerca pubblici e privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi nella misura prevista per le fattispecie della ricerca applicata. Possono essere agevolate sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il contributo alle spese sostenute per risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o per applicare a detti processi i risultati di ricerca disponibili.

~~2 bis. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia svolta dal comitato per gli incentivi alle imprese o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti del comitato o con esperti nominati da esso. (abrogato)~~

2 ter. Gli aiuti previsti da quest'articolo sono concessi anche alle imprese operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 14

Procedura valutativa

1. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa della spesa, ~~la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario,~~ **(soppresse)** l'entità del contributo spettante.

1 bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle domande in relazione a spese o ad aiuti finanziari non superiori a determinate soglie.

2. Se la procedura è effettuata direttamente dall'amministrazione la Provincia può affidare la valutazione dei profili economico-finanziari e della congruità delle spese previste a soggetti esterni, nel rispetto del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

2 bis. La Provincia, fatte salve le competenze del comitato per gli incentivi alle imprese previsto

dall'articolo 15 bis, può affidare a Trentino sviluppo s.p.a., ai fini della concessione o dell'erogazione dei contributi, l'esame delle domande sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del comma 1. A tal fine i rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3.

3. *omissis*

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette ai pareri di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

~~4 bis. Ai fini della valutazione dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario la Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, stabilisce i casi nei quali l'impresa può far valere:~~

- ~~a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo;~~
- ~~b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6 di questa legge.~~

4 bis. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, stabilisce i casi nei quali le domande sono esaminate anche sotto il profilo della validità e idoneità economico-finanziaria dell'iniziativa, nonché i casi in cui, ai fini della valutazione dei profili economico-finanziari, l'impresa può far valere:

- a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo;**
- b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6.**

4 ter. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, stabilisce i casi e i limiti per la presentazione di domande integrative, purché relative a superi di spesa rispetto alla domanda originaria sostenuti dopo la data della stessa ma prima della domanda integrativa.

Art. 29

Vincolo di destinazione e divieto di subcessione

1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto. Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario.

1 bis. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare può essere autorizzata dalla Provincia, previa richiesta da parte dell'impresa nei confronti della quale, prima della scadenza del periodo previsto al comma 1, siano venuti meno gli obblighi di realizzazione dei progetti insediativi e occupazionali dalla stessa assunti. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare non può in ogni caso essere autorizzata prima della decorrenza di dodici anni dalla data di stipulazione del contratto.

2. Il vincolo può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della Provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

3. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Provincia. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

3 bis. Il benestare previsto dal comma 3 non è necessario nei trasferimenti di aree da o a favore di Trentino sviluppo s.p.a.

4. Il benestare della Provincia è subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 32.

4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve

restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. In tal caso gli obblighi insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e possono essere modificati solo per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente.

4 bis. Il benessere della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata.

5. Nei casi di costituzione in società di ditte individuali o di società in via di trasformazione, il benessere non è necessario qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga espressamente confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'articolo 32.

6. Le imprese che hanno acquisito la proprietà di aree disciplinate in questa sezione, o che hanno ottenuto su di esse un diritto di superficie, possono, per la realizzazione degli impianti aziendali o per finanziare la propria attività, stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto le aree in questione, previa acquisizione del benessere della Provincia nel quale si specificano, in particolare, gli obblighi della società di locazione finanziaria.

7. Nel caso in cui per la cessione in proprietà delle aree di cui alla presente sezione, o per la costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo corrisponda al valore di mercato, si applica il solo vincolo di cui al comma 1 per un periodo di venti anni.

7 bis. Quando le attività previste dall'articolo 25, comma 1, sono svolte da soggetti diversi dalla Provincia il provvedimento di cancellazione del vincolo previsto dal comma 1 bis e il benessere previsto dal presente articolo sono adottati dai soggetti medesimi in luogo della Provincia."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 39 ter della legge provinciale sui trasporti 1993 - e cioè della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 39 ter

Disposizioni in materia di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Le autorizzazioni per noleggio con conducente previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono rilasciate dai comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale, senza limitazioni di numero, sulla base dell'accertamento dei titoli necessari, sia a persone fisiche che giuridiche.

1 bis. Nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente con inizio nel territorio provinciale comporti anche una destinazione fuori dal territorio provinciale, il servizio è svolto nel rispetto dell'articolo 11, commi 4 e 4 bis, della legge n. 21 del 1992 e delle relative modalità di applicazione, anche transitorie, adottate ai sensi di tali disposizioni.

2. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992.

3. L'iscrizione nel ruolo è condizione per il rilascio, a persona fisica o al legale rappresentante di persona giuridica richiedente, della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata all'esercizio o in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della commissione provinciale prevista dal comma 5.

5. È istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la commissione provinciale per l'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 2.

6. Con regolamento sono stabiliti i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo e le disposizioni transitorie relative all'applicazione di questo articolo.

7. Questo articolo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data entrata in vigore di questa disposizione."

Nota all'articolo 22

- Gli articoli 1, 13, 19 e 20 bis della legge provinciale sull'artigianato 2002 - e cioè della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1 *Finalità*

1. La presente legge disciplina, ai fini dell'applicazione delle norme emanate in materia di competenza provinciale, l'impresa artigiana, l'istituzione del titolo di maestro artigiano **e di maestro professionale**, nonché la costituzione delle botteghe-scuola.

Art. 13 *Maestro artigiano e maestro professionale*

1. Per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere ~~è istituito il titolo di maestro artigiano~~ **sono istituiti i titoli di maestro artigiano e maestro professionale**.

2. La Giunta provinciale, ~~previo parere della commissione provinciale per l'artigianato,~~ **(soppresse)** individua, anche con più deliberazioni:

- a) le tipologie di mestieri per le quali ~~il titolo di maestro artigiano può essere conferito~~ **possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale** ;
- b) i requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano **e del titolo di maestro professionale**, che tengano conto dell'esperienza maturata ~~in qualità di imprenditore artigiano per non meno di cinque anni~~ **in qualità di imprenditore per non meno di tre anni** e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico-professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;
- c) i contenuti, le modalità e gli eventuali costi da mettere a carico degli interessati per lo svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b);
- d) i casi in cui l'imprenditore può essere esonerato, in tutto o in parte, dall'obbligo di frequenza dei corsi previsti ~~per il conseguimento del titolo di maestro artigiano dalla lettera b);~~
- e) i criteri generali per il conferimento ai maestri artigiani **e ai maestri professionali** di incarichi specialistici di formazione in ordine alle attività formative organizzate dai soggetti operanti nell'ambito della formazione professionale, nonché di attività formative connesse all'apprendistato, al contratto di formazione e lavoro, alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati;
- f) la commisurazione dei compensi per gli incarichi di formazione previsti dalla lettera e).

2 bis. La Giunta provinciale può istituire corsi di aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti.

2 ter. Per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest'articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 19 *Sanzioni amministrative*

1. Chi viola le disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle seguenti somme:

- a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, in violazione dell'articolo 3, comma 4 bis: da 250 a 2.500 euro;
- b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano **o di maestro professionale**, in violazione dell'articolo 14, comma 3: da 250 a 2.500 euro.

2. In caso di mancata comunicazione della variazione relativa ai requisiti e alle condizioni che determinano la cancellazione dall'albo entro i sessanta giorni dal suo verificarsi si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.

3. Le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); la camera di commercio introita i relativi proventi.

4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di quest'articolo. La deliberazione di aggiornamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 20 bis

Delega alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento di funzioni in materia di artigianato

1. Sono delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni in materia di artigianato inerenti:

- a) la tenuta dell'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 3, comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;
- b) lo svolgimento di indagini, studi e ricerche, compreso lo svolgimento di rilevazioni periodiche dei dati e della relativa elaborazione e diffusione, anche su richiesta della commissione provinciale per l'artigianato, se previsto dall'accordo di programma disciplinato dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- b bis) lo svolgimento del procedimento per il rilascio del titolo di maestro artigiano **e di maestro professionale** ai sensi dell'articolo 13 e l'attività formativa dei candidati, secondo quanto previsto dall'accordo di programma disciplinato dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 2005."

Nota all'articolo 23

- Gli articoli 16, 49 e 57 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 16

Agevolazioni per l'imprenditoria giovanile

1. Le agevolazioni previste da questo titolo per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole possono essere concesse anche a giovani di età compresa fra i diciotto e i quarant'anni che intendano intraprendere per la prima volta l'attività agricola.

2. Le agevolazioni ai giovani possono essere concesse per la realizzazione di un progetto imprenditoriale agricolo di durata non inferiore a tre anni, purché il richiedente acquisisca la qualifica di imprenditore agricolo secondo la normativa vigente entro tre anni dall'insediamento.

3. Il progetto imprenditoriale deve contenere:

- a) lo studio di fattibilità tecnico-economica, comprensivo dell'indicazione delle iniziative economiche e di miglioramento fondiario da realizzare, nonché la stima dei relativi costi;
- b) la descrizione degli acquisti dei terreni e delle scorte agrarie;
- c) il programma e i tempi degli investimenti da realizzare.

3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e dall'articolo 17, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia, anche per contrastare lo spopolamento delle zone montane, promuove l'imprenditoria agricola giovanile, in particolare, tramite:

- a) l'attivazione di processi di accompagnamento per l'insediamento di nuovi giovani in agricoltura, anche nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005);
- b) misure per facilitare l'accesso e il sostegno al credito e favorire l'attivazione di strumenti di innovazione anche finanziaria con il coinvolgimento del sistema finanziario e creditizio;
- c) iniziative volte a facilitare e potenziare l'utilizzo della Banca della terra istituita dall'articolo 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

3 ter. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede all'attuazione delle iniziative previste dal comma 3 bis.

Art. 49

Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio

1. Per sviluppare e migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura trentina, nonché per far conoscere il mondo agricolo provinciale, la Provincia è autorizzata a sostenere spese per:

- a) l'effettuazione o la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni d'interesse agricolo;
- a bis) la realizzazione di incontri, seminari, conferenze, rassegne o altre manifestazioni destinati a far conoscere l'agricoltura trentina e a valorizzarne le caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche e culturali;
- b) consulenze, indagini, progetti e studi di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia agricola;
- c) il sostegno, l'adesione o la partecipazione della Provincia a enti, organismi o commissioni operanti in agricoltura anche a livello interregionale, nazionale e internazionale;
- d) la predisposizione e l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e di orientamento economico delle imprese nei settori delle produzioni agricole e olivicole, ivi compresi l'esecuzione di programmi di lotta guidata e integrata riguardante colture erbacee, arbustive ed arboree, nonché l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e d'indirizzo volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria e di miglioramento ecologico-ambientale del territorio;
- e) la specializzazione e l'aggiornamento del personale e degli amministratori dei soggetti di cui all'articolo 2, con l'esclusione degli enti pubblici e degli imprenditori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, anche mediante viaggi d'istruzione, pubblicazioni e acquisizioni di materiale didattico;
- f) la specializzazione e l'aggiornamento degli imprenditori agricoli e del mondo rurale, ivi comprese le tematiche sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso la redazione e diffusione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo;
- g) l'effettuazione di analisi di laboratorio relative alle attività di vigilanza istituzionale rese obbligatorie da norme di carattere comunitario, statale o provinciale;
- h) l'effettuazione di analisi nell'ambito dei progetti di dimostrazione o progetti pilota di dimensione limitata, per l'introduzione di nuove tecniche agricole di trasformazione;
- h bis) l'effettuazione di analisi, indagini diagnostiche e consulenze nel campo delle epizozie e fitopatie nell'ambito di progetti dimostrativi o di risanamento, realizzate da parte di istituti pubblici particolarmente qualificati nel settore della ricerca o della diagnostica;
- h ter) la costituzione e la gestione di gruppi operativi istituiti per perseguire le finalità generali corrispondenti a quelle previste dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e per la realizzazione dei relativi progetti, valorizzando in modo efficace e innovativo i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza alle imprese a sostegno della produttività e della sostenibilità agricola e promuovendo, in particolare, filiere efficienti, a redditività positiva e basso impatto, nuovi processi produttivi che preservano l'ambiente e si adattano agli effetti dei cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Resta fermo il rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.**

2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l'attività d'assistenza tecnica e informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in relazione alle spese di stampa e diffusione sostenute.

Art. 57

Istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti

1. Può essere istituita l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. L'APPAG è l'organismo pagatore della Provincia e gestisce con contabilità separata l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEAGA e dal FEASR, compresi gli aiuti di Stato aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale la cui gestione è affidata all'APPAG ai sensi del comma 6.

3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dei regolamenti (CE) applicativi n. 883/2006 e n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, l'APPAG provvede:

- a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti;
- b) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
- c) a garantire il raccordo con il ministero competente e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;
- d) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta provinciale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dai commi 3, lettera a), e 6 l'APPAG può avvalersi di altre strutture provinciali e di organismi esterni, sulla base di convenzioni, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95.

5. Con regolamento possono essere affidati all'APPAG compiti inerenti ai sistemi di gestione e di controllo di contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali. In tal caso l'APPAG svolge le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, limitatamente alle competenze affidate dalla normativa comunitaria all'autorità di pagamento, curando i raccordi operativi con le strutture comunitarie, nazionali e provinciali e provvedendo agli adempimenti conseguenti. **L'attuazione del principio di autonomia funzionale e di indipendenza, richiesto dalla disciplina dell'Unione europea per la gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei e degli aiuti dell'Unione europea in genere, è garantita anche per i responsabili delle strutture di terzo livello individuate dall'atto organizzativo, attribuendo agli stessi poteri di adozione di atti e provvedimenti amministrativi connessi alle attività affidate nonché poteri di spesa e di controllo.**

6. Con il regolamento di cui al comma 5 la Provincia può affidare all'APPAG la gestione di ulteriori aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale. Le modalità di gestione di questi aiuti sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, anche in applicazione delle modalità previste dai regolamenti comunitari indicati nel comma 3."

Nota all'articolo 24

- Gli articoli 6 e 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 - e cioè della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 6

Piano forestale e montano

1. Il piano forestale e montano (PFM) è lo strumento di pianificazione settoriale predisposto dalla Provincia per i fini dell'articolo 1 e in applicazione delle linee guida previste dall'articolo 4.

2. Il PFM è basato sul sistema informativo forestale e montano previsto dall'articolo 5 ed è riferito all'intero territorio provinciale. Il PFM è articolato in elaborati che individuano in particolare:

- a) le aree a bosco e a pascolo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) gli eventuali indirizzi e criteri per attività, interventi e opere realizzabili sul territorio forestale e montano, per quanto non precisato da questa legge e dai suoi regolamenti;
- c) l'articolazione della superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni del bosco;
- d) i boschi di pregio previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera d), dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008 per la particolare funzione di protezione o per la valenza paesaggistico-ambientale;
- d bis) gli ambiti forestali cui si applica la procedura semplificata per l'autorizzazione alla trasformazione di coltura prevista dall'articolo 16, comma 1 bis;**
- e) la viabilità forestale e le altre infrastrutture di servizio al bosco, nei modi stabiliti dal regolamento;
- f) il reticolo idrografico del territorio provinciale, nonché l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici e le principali criticità sul reticolo idrografico e sui versanti;
- g) le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica;

h) gli ambiti particolarmente significativi legati alla conservazione della natura, quali corridoi o aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico-ambientale.

3. Il PFM riporta inoltre le zone soggette agli incendi forestali, definite dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi previsto dall'articolo 86.

4. Gli elaborati del PFM possono essere realizzati e aggiornati anche per stralci. Con regolamento sono definite le modalità di precisazione e interpretazione delle aree a bosco e a bosco di pregio.

5. La pianificazione delle attività di gestione dei patrimoni silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e la programmazione delle attività e degli interventi della Provincia per quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale, si realizzano in coerenza con il PFM attraverso gli strumenti previsti dal titolo V e dagli articoli 57, 85 e 86.

6. Ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato dal capo II del titolo III, anche in considerazione di quanto individuato ai sensi del comma 2, il PFM può fornire elementi per la valutazione del livello di fragilità del bacino e individuare dei criteri tecnici da applicare in situazioni particolari per la trasformazione del bosco in altre forme di utilizzazione del suolo, ivi compresa la trasformazione delle aree boschive in pascolo, nonché per gli interventi di natura compensativa.

7. Ai fini della gestione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché delle sistemazioni idrauliche e forestali, il PFM individua il reticolo idrografico di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai corsi d'acqua e dai laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale. Tale competenza può essere ridotta o estesa ad altri corsi d'acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla dimensione dei fenomeni, alla necessità di un approccio articolato per la loro gestione o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e forestale a cura della Provincia. Per i corsi d'acqua e i laghi così individuati sono attivate le procedure per la modifica, la cancellazione o l'iscrizione all'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976).

8. Il PFM è approvato dalla Giunta provinciale e ha validità fino all'approvazione del nuovo piano o di eventuali varianti. Il regolamento definisce i requisiti professionali per la redazione, le procedure di approvazione e di revisione del piano con le relative forme di partecipazione, assicurando in particolare il coinvolgimento dei comuni, delle comunità, dei proprietari, delle associazioni di categoria del settore, dell'ordine professionale competente, nonché l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.

9. I piani forestali e montani cui rinviano le leggi e i regolamenti provinciali in vigore s'intendono sostituiti dal piano forestale e montano (PFM) disciplinato da quest'articolo.

Art. 16

Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste o comunicate a quest'ultima struttura, secondo il riparto delle competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal regolamento. In particolare il regolamento:

- a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo volte alla realizzazione di:
 - 1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro;
 - 2) interventi di edificazione, a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);
 - 3) impianti per la gestione di rifiuti;
- b) individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;
- c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, prevede procedure semplificate, anche con ricorso al silenzio assenso, per i seguenti interventi, quando essi non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale):

- 1) per le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza;
- 2) per le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a 5.000 metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole in presenza di condizioni analoghe a quelle previste dalla medesima disciplina;

c bis) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, assoggetta a comunicazione, con le modalità previste dal medesimo regolamento, le trasformazioni del bosco che non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, che interessano una superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza e volte al ripristino di aree agricole, prative o pascolive, come definite dalla lettera c), numero 2.

1 bis. Le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata compresa negli ambiti forestali individuati dal piano forestale e montano, se sono di dimensione inferiore alla soglia prevista per la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, non comportano la realizzazione di opere di sostegno e non ricadono in aree con penalità elevate e medie della carta di sintesi della pericolosità ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, sono autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste con la procedura semplificata prevista per le fattispecie del comma 1, lettera c), numero 2), al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18. Resta fermo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1, i movimenti di terra non sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni concernenti gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque, previsti dall'articolo 98, comma 1, lettera e).

2 bis. Nel caso di interventi non soggetti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano, rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di terra per le seguenti tipologie d'opera:

- a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è competente la struttura provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;
- b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;
- c) *omissis*

2 bis 1. Per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e ai movimenti di terra è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo al comitato tecnico forestale.

2 ter. Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste, con il rilascio delle autorizzazioni previste da questo articolo, possono imporre prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi.

3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti strumentali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1.

3 bis. Resta ferma la competenza della struttura provinciale competente in materia di foreste a rilasciare l'autorizzazione per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali poste

all'interno delle aree boscate, come definite dall'articolo 2."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 - e cioè del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata:
 - a) dal servizio protezione ambiente:
 - 1) per gli scarichi in acque superficiali, ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti civili di cubatura inferiore a 2.000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a trenta persone;
 - 2) per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata all'ente titolare della pubblica fognatura ovvero dell'impianto di depurazione;
 - b) dal sindaco del comune competente, in tutti gli altri casi.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente, contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dello stesso scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità di cui al comma 1.
3. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari. Nel caso di scarichi provenienti da insediamenti produttivi da immettere in pubbliche fognature, l'autorizzazione deve inoltre prevedere l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.
4. Sulla domanda di autorizzazione allo scarico l'autorità competente ai sensi del comma 1 si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda o della presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta, fermo restando il potere della medesima autorità di annullare l'autorizzazione ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia o di modificarla dettando le prescrizioni del caso.
5. L'autorizzazione ha efficacia nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella titolarità, nel godimento o nell'uso dell'insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato. In tal caso il subentrante è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all'autorità di cui al comma 1 l'avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento.
6. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico rilasciate, espressamente o tacitamente, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sostituito dal presente articolo.
7. L'autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone o diritto previsto dal titolo V della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sempreché, in relazione al tipo di scarico, risultino interessanti i servizi ivi previsti. Le attribuzioni conferite dal citato titolo V alle regioni sono esercitate dalla Giunta provinciale.
- 7 bis. L'autorizzazione o la prescrizione all'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti civili, anche se comprese nell'ambito di altri provvedimenti concessori e permissivi, tengono luogo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prevista dal presente articolo.
- 7 ter. Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, **fatto salvo quanto previsto dal comma 7 septies.**

7 quater. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può in ogni caso provvedere d'ufficio al rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza della stessa.

7 quinquies. Le diffide e i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo, emanati dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, equivalgono al rinnovo della stessa previsto dal comma 7 ter.

7 sexies. Agli scarichi degli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione si applica la disciplina autorizzativa stabilita dall'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche.

7 septies. Per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione e autorizzati ai sensi del presente testo unico, l'autorizzazione allo scarico è rinnovata tacitamente, fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione. A tal fine l'autorizzazione può contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito."

Nota all'articolo 26

- L'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 - e cioè della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 39

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazione presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono valutate sulla base della normativa vigente al momento della relativa presentazione.

2. Fino all'adozione degli atti previsti da questa legge continuano ad applicarsi gli atti adottati sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima. Le disposizioni delle leggi provinciali abrogate dall'articolo 36 che prevedono misure di incentivazione continuano, ancorché abrogate, ad essere efficaci fino alla data indicata all'articolo 38.

3. Le competenze previste da questa legge in capo alle strutture provinciali competenti possono essere attribuite alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006.

3 bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 34, per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale, salvo quanto disposto da questo comma. La Provincia pubblica il bando di gara entro il 31 dicembre 2019. Le disposizioni statali, anche di carattere organizzativo, relative al soggetto che gestisce la gara si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dall'articolo 34, comma 2. **Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale può prevedere che la proprietà delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d'ambito."**

Nota all'articolo 27

- L'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1 bis 1

Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico

1. Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Le domande di rilascio delle concessioni e ogni altra istanza attinente ad esse sono presentate alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto del

piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico, **o se sussiste un interesse di terzi ad uso diverso delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico**; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso.

1.1. Nel piano di tutela delle acque o in altri provvedimenti a carattere pianificatorio o in altri strumenti approvati con specifica deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti i criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. I criteri ambientali possono essere definiti con riguardo specifico a ciascuna delle concessioni oggetto della deliberazione prevista dal comma 1.

1 bis. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui al previgente articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati da questo articolo.

1 bis 1. In relazione all'abrogazione dei predetti commi da 6 a 12 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e sospese per effetto di quanto previsto dai commi 1 sexies e 1 septies di quest'articolo sono estinte senza oneri a carico della Provincia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia provvede con avviso da pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a dichiarare l'intervenuta estinzione dei procedimenti disposta da questo comma e ad informare di quanto previsto dal comma 1 bis 2.

1 bis 2. *omissis*

1 ter. *omissis*

1 quater. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo; sono evidenziate le concessioni che a seguito del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche possono - anche su istanza di parte - essere soggette prima della loro scadenza alla rideterminazione della potenza nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta rideterminazione non sono più da considerare concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; in tale ultimo caso la procedura per il rilascio della specifica concessione è estinta senza oneri a carico dell'amministrazione procedente. Anche in relazione ai predetti provvedimenti di rideterminazione della potenza nominale media di concessione resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1.

1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1 quater, la Provincia provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:

- a) l'elencazione, distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando gli eventuali elementi informativi previsti dal comma 1 quater;
- b) *omissis*
- c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1 sexies. *omissis*

1 septies. *omissis*

2. Il bando di gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1:

- a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni;
- b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;
- c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti

che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi;

- d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario:
 - 1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;
 - 2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;
 - 3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione;
- e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:
 - 1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle stesse e sulla base di quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utenza di acqua pubblica;
 - 2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone è calcolato sulla base del valore dei predetti beni la cui stima è definita tenendo conto del valore più economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo di rimpiazzo a nuovo, ridotto in ragione del deperimento fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi;
 - 3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge; il canone è calcolato secondo le modalità previste dal numero 2);
- f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge;
- g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracani a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara;
- h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;
- i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo;
- l) *omissis*
- m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui alla lettera h);
- m bis) stabilisce criteri oggettivi di valutazione delle offerte relative ai canoni posti a base di gara ai sensi della lettera e);
- m ter) stabilisce i criteri di aggiudicazione sulla base della ponderazione dei fattori determinati applicando i criteri di cui alle lettere m) e m bis).

3. Il bando di cui al comma 2 può riguardare congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti.

4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame

delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al medesimo articolo 25. L'inosservanza dell'obbligo previsto da questo comma costituisce causa di esclusione del concessionario uscente dal procedimento per il rilascio della concessione.

5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la Provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla Giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario.

6. La Giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c). Dell'esito delle predette procedure è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la Provincia può promuovere la costituzione di società per azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facoltà ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società di capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società.

8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:

- a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).

9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamente di proprietà di tali enti.

10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire:

- a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;
- b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo di cessione;
- c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;
- d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della Giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un

diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la Giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

12. *omissis*

13. *omissis*

14. *omissis*

15. *omissis*

15 bis. Se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia può provvedere direttamente all'esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione. Per l'espletamento dei compiti gestionali o di singole e specifiche attività di supporto la Provincia si può avvalere di soggetti qualificati, da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie.

15 ter. In sede di prima applicazione della legge che approva questo comma le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma, sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti, a condizione che il concessionario presenti alla Provincia domanda di proroga della concessione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui alla lettera f) del comma 15 quater, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 15 quater. Per periodo di proroga, in questo articolo si intende:

- a) per le concessioni rilasciate ad Enel s.p.a. e agli altri soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 1 bis del D.P.R. n. 235 del 1977, il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020;
- b) per le altre concessioni, il periodo temporale di dieci anni decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza della concessione, quale risultante dal rispettivo provvedimento di concessione.

15 quater. Fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compresi quelli contenuti nella concessione in essere, la domanda di proroga deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti ulteriori impegni irrevocabili da parte del concessionario:

- a) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni, sovracanoni ed alla cessione di energia gratuita in essere, pari ad euro sessantadue e cinquanta centesimi (62,5) per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies;
- b) obbligo di realizzare, con oneri a proprio carico, nel periodo di proroga, gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza dei beni di cui alla lettera h), in misura non inferiore ad euro trenta (30) per ogni kW di potenza nominale media di concessione; tutti i predetti oneri non riguardano le spese ed i costi, comunque denominati, necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di procedura di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario si obbliga altresì a comunicare alla Provincia entro le date e nei modi stabiliti dalla deliberazione di cui alla lettera f) il programma degli interventi da effettuare. La Provincia concorda con il concessionario, anche con riferimento al complesso delle concessioni in capo allo stesso concessionario, modifiche o integrazioni al programma medesimo, che sarà periodicamente rivisto anche a richiesta della Provincia. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo previsto da questa lettera, ivi compresa la completa attuazione del programma predetto, si applica quanto previsto nel comma 15 quinquies;
- c) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, di consentire alla Provincia la realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla laminazione delle piene in attuazione di progetti preventivamente concordati tra la Provincia ed il concessionario;
- d) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di realizzare, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione della Provincia, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei volumi di invaso esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma, e comunque la funzionalità degli organi di servizio e di manovra;
- e) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo

l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi; la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le misure e gli interventi di miglioramento ambientale finanziabili con le somme introitate con la presente lettera; la predetta deliberazione può stabilire che una quota delle somme possa essere destinata anche al finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento già contratte per la realizzazione delle predette tipologie di misure o interventi;

- f) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di rispettare i vincoli riguardanti i livelli di regolazione degli invasi ed i relativi periodi temporali determinati con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione;
- g) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, salva la riduzione proporzionale del canone per l'utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di riservare e di mettere a disposizione, a richiesta della Provincia per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima;
- h) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di trasferire in proprietà alla Provincia, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento;
- i) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di consentire alla Provincia, su richiesta della medesima, l'immediata immissione in possesso di ogni altro bene, diverso da quelli di cui alla lettera h), edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, intendendosi per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione. Nel caso in cui alla data della presentazione dell'istanza di proroga il concessionario disponga dei predetti beni ad un titolo diverso da quello della proprietà, l'obbligo previsto da questa lettera deve essere assunto anche dal proprietario, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo e per gli stessi beni;
- l) accettazione espressa che per i beni di cui alla lettera i) la Provincia pagherà un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di disaccordo si attua la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti agli organi statali ivi indicati i corrispondenti organi della Provincia.

15 quinques. Nel caso in cui la Provincia accerti il mancato adempimento di uno o più degli impegni assunti dal concessionario ai sensi dei commi 15 ter e 15 quater, decade di diritto la proroga della concessione.

15 sexies. Le domande di rinnovo presentate dal concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter, 12 e 13, decadono di diritto al momento di entrata in vigore di questo comma e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia.

15 septies. La Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater, da destinare ai comuni o loro forme associative nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. I predetti criteri sono determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni nonché della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale.

15 septies 1. I proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscono al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies.

15 octies. La misura dei canoni, proventi, diritti, indennizzi ed altri oneri previsti dalle lettere a) ed e) del comma 15 quater è aggiornata annualmente a partire dall'anno 2009 con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di settembre dell'anno antecedente. Gli aumenti di cui al presente comma hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione di aggiornamento. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge

provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

15 nonies. Per le concessioni per le quali non è presentata la richiesta di proroga nel termine stabilito dal comma 15 ter, si provvede all'emanazione del bando di gara di cui al comma 2.

15 decies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai commi 1 bis 2 e 1 septies, abrogati dalla legge finanziaria provinciale 2008.

15 undecies. Su richiesta degli enti locali beneficiari l'Agenzia provinciale per l'energia può autorizzare sul proprio bilancio lo stanziamento in uscita dei proventi derivanti dal canone aggiuntivo previsto dal comma 15 quater, lettera a), per importi non superiori alle corrispondenti entrate, con riferimento all'intera durata della proroga della concessione, per riassegnarli agli enti beneficiari. Questi proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a., secondo la disciplina stabilita dall'articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma, inclusi i criteri prudenziali per l'iscrizione in bilancio delle relative entrate da parte dell'Agenzia provinciale per l'energia.

16. *omissis*"

Nota all'articolo 29

- L'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile

omissis

4. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia, per ripristinare il decoro urbano e il paesaggio, può concedere contributi ai proprietari per il ripristino dei beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011. Il contributo è concesso con riferimento ai beni immobili collocati in aree specificamente destinate all'insediamento, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), ampliate di una fascia di 30 metri, o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree stesse. Per le finalità di questo articolo può essere concesso il contributo anche per beni immobili collocati in area a bosco o in area a pascolo. Criteri e modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011.

4 bis. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia può concedere a favore dei soggetti previsti dall'articolo 70 e di altri soggetti individuati con ordinanza contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi di ricostruzione e di riparazione delle opere danneggiate o distrutte nonché di realizzazione di nuove opere o interventi di interesse pubblico indispensabili per la stabilità e la messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, e per la difesa fitosanitaria delle aree territoriali colpite dall'evento calamitoso. Criteri e modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Gli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, come modificati rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli interventi relativi all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73.

6. Per i fini di cui ai commi 2 e 5, con la tabella D è autorizzata la spesa di euro 50.000 sull'esercizio finanziario 2019 sull'unità di voto 11.02 (Soccorso civile-Interventi a seguito di calamità naturali).

7. Per i fini del comma 4 con la tabella D è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2019 sull'unità di voto 11.02 (Soccorso civile-Interventi a seguito di calamità naturali)."

Nota all'articolo 30

- L'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24

Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni, di riduzione delle dotazioni di personale e della relativa spesa, modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010 e abrogazione dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18

1. Fino al 29 luglio 2015 la Giunta provinciale dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari. Nello stesso periodo non può essere prevista la corresponsione di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

2. Fino al 29 luglio 2015 la Giunta provinciale dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di stipulare accordi integrativi a sostegno di azioni innovative volte a incrementare, con il ricorso a forme associative strutturate, la medicina d'iniziativa, l'attività di prevenzione e i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.

3. Per l'anno 2013 la Provincia non procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca.

4. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti. **Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale può assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'articolo 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), può essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma.**

La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015.

5. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia, per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale, per l'assunzione, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di un massimo di due responsabili d'ufficio, nonché per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale. Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi relativi al patto di stabilità interno.

5 bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate

prima della medesima data.

6. *omissis*

7. *omissis*

8. L'articolo 19 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 31

- L'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse

1. Per assicurare l'equilibrio del bilancio provinciale a fronte del calo delle risorse disponibili, sono sospese le procedure di finanziamento delle opere dei comuni e delle comunità finanziate nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale, comprese quelle relative ai patti territoriali, già ammesse a finanziamento ma non ancora oggetto di concessione alla data di entrata in vigore di questa legge. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere finanziate, quelle ritenute non prioritarie, comprese quelle per le quali è stata richiesta la riprogrammazione, per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provinciale, con salvaguardia delle spese già sostenute. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i nuovi termini procedurali anche per le opere per le quali il termine di avvio era fissato al 31 dicembre 2014. Le risorse sono riassegnate agli enti locali con i criteri e le modalità determinate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

1 bis. Per le finalità del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere da realizzare nell'ambito di accordi di programma sottoscritti con i comuni ai sensi delle leggi provinciali di settore, quelle ritenute non prioritarie. La Provincia promuove le conseguenti procedure di revisione degli accordi di programma con salvaguardia delle spese sostenute in attuazione dei predetti accordi e già oggetto di finanziamento.

1 ter. Per le finalità del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre individuate, tra le opere ammesse a finanziamento sulle leggi provinciali di settore, quelle ritenute non prioritarie per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provinciale con salvaguardia delle spese già sostenute. Le risorse recuperate ai sensi di questo comma sono destinate ai fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

2. La Giunta provinciale, per incentivare l'utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico-privato, stabilisce, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, criteri e modalità in base ai quali gli enti locali individuano, tra le opere per le quali non è stata disposta la decadenza del finanziamento ai sensi del comma 1, quelle potenzialmente idonee a essere realizzate con i predetti strumenti, da sottoporre alla verifica disciplinata dal comma 3. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri in base ai quali gli enti locali possono chiedere la verifica anche per opere già oggetto di concessione di finanziamento per le quali non è ancora intervenuta la pubblicazione del bando di gara o la trasmissione delle lettere d'invito alla gara di appalto.

3. L'individuazione delle opere che, in base ai criteri del comma 2, possono essere realizzate mediante forme di partenariato a valere sui finanziamenti provinciali è effettuata dalla Giunta provinciale. L'individuazione è effettuata previo parere di un nucleo di analisi degli investimenti pubblici composto da esperti del settore, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, e dipendenti pubblici nominati con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Per le opere che non sono state oggetto di individuazione ai sensi del comma 3 la Giunta provinciale dispone la cessazione della sospensione e la fissazione di nuovi termini per le successive fasi del procedimento.

5. Per le opere individuate ai sensi del comma 3 il nucleo collabora con l'ente locale per verificare la rispondenza delle concrete caratteristiche dell'intervento all'effettiva realizzabilità mediante strumenti di

partenariato, anche per ridefinire il fabbisogno minimo dell'ente locale relativamente all'intervento e per individuare lo specifico strumento utilizzabile.

6. La Giunta provinciale, previo parere del nucleo di analisi di cui al comma 3, decide definitivamente se il finanziamento può essere disposto per un intervento oggetto di partenariato, definendone le caratteristiche. La Giunta stabilisce i nuovi termini, i criteri, le modalità, le condizioni e i casi di decadenza del finanziamento.

7. Se il finanziamento di un intervento oggetto di partenariato viene disposto ai sensi del comma 6, le risorse destinate all'opera originaria concorrono ad alimentare un fondo finalizzato al finanziamento di contributi a titolo di prezzo e di contributi relativi a canoni comunque denominati. Il contributo può essere concesso fino alla concorrenza del valore della spesa ammissibile a finanziamento, riconoscendo inoltre le eventuali spese già sostenute rispetto all'originaria configurazione dell'intervento. La concessione del finanziamento può essere condizionata all'avvalimento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti da parte dell'ente locale per le procedure di affidamento.

8. Per gli interventi realizzati mediante forme di partenariato la Provincia può destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, alla prestazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

9. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità in base ai quali le somme spettanti ai realizzatori degli interventi possono essere utilizzate in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.

~~10. L'inserimento di nuovi interventi di comuni e comunità negli strumenti di programmazione dei finanziamenti provinciali, nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale, è effettuato subordinatamente alla verifica della possibilità di realizzare questi interventi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato. Gli interventi sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.~~
(abrogato)

11. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo agli interventi della Provincia, nei quali rientrano le forme di partenariato pubblico-privato qualificate da specifiche disposizioni normative come afferenti ai servizi. La medesima deliberazione disciplina anche il ruolo del nucleo di analisi degli investimenti pubblici previsto dal comma 3 nell'attività di supporto istruttorio alla Giunta provinciale e individua la composizione dello stesso, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, e i casi in cui il parere reso dal nucleo si intende obbligatorio. A tal fine è costituito uno specifico fondo, che può essere alimentato in analogia a quanto previsto dal comma 7.

12. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo ai soggetti individuati nell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

13. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2015 i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese d'investimento, anche in deroga all'articolo 119 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. *omissis*

15. *omissis*

16. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 7 e 10 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base dove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale.

17. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 8, 9 e 11 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 15 aprile 2019, n. 18, d'iniziativa della Giunta provinciale per iniziativa del Presidente Maurizio Fugatti, concernente "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 18 aprile 2019.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 16 maggio 2019.
- Approvato dal consiglio provinciale il 5 giugno 2019.